

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	90
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	148

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. T.U. C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	5
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1194 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 23 articoli, per un totale di 110 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito alcuni territori dell'Emilia Romagna;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui

all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 110 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 8 decreti ministeriali e di 3 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 2 prevede che le disposizioni sulla sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale non valgano, tra le altre ipotesi, in "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio tra le parti"; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la fattispecie; il comma 1 dell'articolo 4 prevede una generale sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi che risultino pendenti o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati; in proposito si rileva che la disposizione appare analoga alle previsioni che furono adottate in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 (ad esempio l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020); nelle precedenti occasioni di calamità o emergenze sismiche o meteo-idrogeologiche, la sospensione di termini amministrativi è stata invece disposta con riguardo a specifici procedimenti in analogia a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, senza clausole di tipo generale come quella recata dall'articolo 4 (si vedano ad esempio, il decreto-legge n. 186 del 2022 sull'alluvione ad Ischia e il decreto-legge n. 189 del 2016 sugli eventi sismici del 2016); al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di indicare puntualmente i termini oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 4; conseguentemente dovrebbe anche essere meglio circoscritta la fattispecie dei "procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e

degli obiettivi previsti dal PNRR e PNC" che risultano esclusi, in base al successivo comma 7 dell'articolo 4, dalla sospensione dei termini; il comma 3 dell'articolo 13 reca una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi; sul punto, si fa presente che il comma in esame fa riferimento alla "Banca Dati Nazionale (BDN)" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, mentre in base alla disposizione richiamata la sigla BDN indica la "base dati informatizzata nazionale", istituita presso il Ministero della salute;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 5 prevede che fino al 31 agosto 2023 le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 6, lettera a), dell'articolo 4, e dell'articolo 13, comma 3;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 2. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene la relatrice per la II Commissione Daniela Dondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

T.U. C. 536 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il

Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Testo Unificato n. 536 e abbinato e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento; tale disposizione attribuisce ai decreti legislativi attuativi della delega prevista dall'articolo la finalità di “promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie”; si tratta di una formulazione nella quale appaiono sovrapporsi oggetto e principi e criteri direttivi di delega, in difformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, secondo cui le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe; si valuti inoltre, l'opportunità di approfondire il coordinamento di questa disposizione di delega con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) che stabilisce che le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 individua come oggetto della delega prevista dall'articolo le modifiche al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo così un'impropria norma di delega legislativa per intervenire su una fonte secondaria;

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

considerino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, la necessità di un approfondimento dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*);

il Comitato osserva infine:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*). ».

Il deputato Alfonso COLUCCI chiede delucidazioni in merito ai due rilievi formulati con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

Silvio LAI, *relatore*, chiarisce che la disposizione appare presentare due distinti

profili problematici; in primo luogo la sua formulazione, che allo stato costituisce un « ibrido » tra oggetto di delega e principio e criterio direttivo di delega; inoltre, una volta risolto questo aspetto, andrebbe approfondito se l'oggetto di delega non si sovrapponga con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che già autorizza le regioni a istituire nelle scuole servizi di sostegno psicologico agli studenti.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 22 giugno 2023. – Presidenza del vice presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 17.10.

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1238 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 45 articoli per un totale di 196

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 53 articoli, per un totale di 230 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle distinte finalità di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà; di assumere misure in materia di sicurezza del lavoro; di semplificare la disciplina dei contratti e risolvere criticità in materia pensionistica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 230 commi 7 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriali e 1 convenzione; in 7 commi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 prevede, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, che il richiedente sia cumulativamente, tra le altre cose, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (numero 2) e residente in Italia (numero 3; sembra doversi intendere, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche per tutta la durata dell'erogazione); il requisito di cui al numero 3 è esteso anche ai componenti del

nucleo familiare, per i quali però, parrebbe desumersi, non è richiesto un periodo temporale minimo di residenza; si valuti comunque l'opportunità di un approfondimento al riguardo; sembra inoltre evincersi che il requisito di residenza valga anche per i cittadini italiani; anche su questo si valuti l'opportunità di un approfondimento; il comma 14 dell'articolo 8 indica le circostanze che comportano la sospensione dell'erogazione del beneficio, individuando, come possibili destinatari della sospensione stessa, il "beneficiario" ed il "richiedente" senza ulteriori specificazioni; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il significato dei due termini, considerato che, con riguardo al "richiedente", la sospensione dal beneficio può intervenire soltanto a seguito della stipula del patto di servizio;

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) e dell'articolo 8, comma 14. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo del Partito Democratico</i>)	21
ALLEGATO 4 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	27

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato all'istruzione, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato da ultimo nella seduta del 20 giugno scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che allo scadere del termine per la presentazione di emendamenti, fissato alle ore 13 di ieri, mercoledì 21 giugno, sono stati presentati quattordici emendamenti alla proposta di relazione formulata dai relatori (*vedi allegato 1*).

Sono state, inoltre, presentate dai gruppi di Alleanza Verdi e Sinistra e del Partito Democratico due proposte alternative di

relazione alla proposta di relazione formulata dai relatori (*vedi allegati 2 e 3*).

Evidenzia, quindi, che gli emendamenti presentati, in linea con la prassi ormai consolidata, consentiranno una discussione articolata per singole missioni e, dunque, per proporre di non autorizzare determinate missioni ovvero di autorizzarle con impegni al Governo. Al riguardo precisa che, in caso di approvazione di proposte emendative, i relatori, prima della votazione conclusiva sulla Relazione, procederanno a riformulare le premesse di quest'ultima, per tenere conto della portata delle modifiche approvate ed eventualmente apportare limitate correzioni di forma.

Sottolinea altresì che, ove dal dibattito dovesse invece emergere, anche su impulso del Governo, l'esigenza di provvedere a modifiche di merito delle premesse, data l'inemendabilità delle stesse, se ne potrà tenere conto nella successiva fase di esame presso l'Assemblea.

Chiede quindi ai relatori e al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati e sulle due proposte alternative di relazione.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Bagnasco, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Paola FRASSINETTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano adesso all'esame degli emendamenti.

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia un voto di astensione del M5S sull'emendamento Provenzano 1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Provenzano 1.

Arnaldo LOMUTI (M5S) interviene sull'emendamento 2, a sua prima firma, per sottolineare che il proprio gruppo ritiene possibile autorizzare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche proposte al controllo dei confini marittimi (scheda 47/2023) soltanto qualora si preveda un preciso impegno del Governo ad adoperarsi per la revisione del *Memorandum of Understanding* Italia-Libia. Osserva, inoltre, che gli emendamenti presentati dal M5S sulla missione EUMAM Ucraina (scheda 6-bis/2023) prevedono che l'attività addestrativa svolta dal personale militare del contingente italiano si espliciti nel nostro Paese o nell'ambito del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, escludendo che possa avvenire nel territorio ucraino, mentre per quanto riguarda la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-bis/2023) l'impegno previsto vincola il Governo a garantire il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte delle Forze armate del Burkina Faso.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Lomuti 2.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3, 4, 5, 6 e 7, sottolinea che essi mirano ad impegnare il Governo a promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate-il-fuoco in Ucraina e, in prospettiva, ad avviare negoziati di pace, ovvero, in subordine, consentire il dispiegamento di forze di interposizione ONU o NATO per porre fine ad una carneficina che si sta compiendo a poche centinaia di chilometri dai nostri confini. A suo avviso, il Governo non si sta in alcun modo adoperando per dare seguito agli indirizzi approvati dalla Camera con la risoluzione n. 6-00207 del 1° marzo 2022,

con la quale si sollecitava « ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile ad una *de-escalation* militare e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca »; al contrario, si sta intensificando l'invio di armi sempre più potenti ed offensive, in nome di una propaganda bellicista che ha permeato gran parte delle forze politiche e del sistema mediatico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pellegrini 3, 4, 5, 6 e 7, nonché gli emendamenti Onori 8, 9 e 10, Lomuti 11 e Onori 12.

Marco PELLEGRINI (M5S) illustra l'emendamento 13, a sua prima firma, volto ad escludere dall'attività di assistenza militare all'Ucraina l'addestramento dei piloti all'uso dei *jet* da combattimento *F-16*. Evidenza che lo scopo dell'emendamento è quello di favorire una *de-escalation* del conflitto in modo da rendere meno difficile

intraprendere un percorso diplomatico negoziale evitando, così, che il numero delle vittime del conflitto possa aumentare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pellegrini 13 e Lomuti 14.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora alla votazione conclusiva sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori. Avverte, inoltre, che le proposte alternative saranno poste in votazione solo nel caso di reiezione della proposta dei relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori (*vedi allegato 4*), risultando, pertanto, precluse le proposte alternative di relazione presentate.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Doc. XXVI, n. 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI

Con riferimento alla partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche proposte al controllo dei confini marittimi, di cui alla scheda 47/2023, sopprimerla.

1. Provenzano, Graziano, Ascani, Boldrini, Carè, De Maria, Fassino, Porta.

Con riferimento alla partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche proposte al controllo dei confini marittimi, di cui alla scheda 47/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: a condizione che il Governo si impegni ad adoperarsi per la revisione del Memorandum of Understanding Italia-Libia al fine di prevedere il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti.

2. Lomuti, Pellegrini, Onori, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, di cui alla scheda 35/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte

azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina.

3. Pellegrini, Onori, Baldino, Lomuti, Gu-bitosa.

Con riferimento al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza, di cui alla scheda 36/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina.

4. Pellegrini, Onori, Baldino, Lomuti, Gu-bitosa.

Con riferimento al potenziamento NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, di cui alla scheda 37/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina.

5. Pellegrini, Onori, Baldino, Lomuti, Gu-bitosa.

Con riferimento al potenziamento del dispositivo NATO per la presenza nell'area

sud-est dell'Alleanza (Enhanced Vigilance Activities), di cui alla scheda 38/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina.

6. Pellegrini, Onori, Baldino, Lomuti, Gu-bitosa.

Con riferimento al potenziamento del dispositivo NATO per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence), di cui alla scheda 39/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina.

7. Pellegrini, Onori, Baldino, Lomuti, Gu-bitosa.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, di cui alla scheda 48/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario.

8. Onori, Pellegrini, Lomuti, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, di cui alla scheda 49/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedi-

menti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario.

9. Onori, Pellegrini, Lomuti, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza, di cui alla scheda 50/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario.

10. Onori, Pellegrini, Lomuti, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento alla partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina, di cui alla scheda n. 6-bis/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri.

11. Lomuti, Pellegrini, Onori, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento alla partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina, di cui alla scheda n. 6-bis/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri.

12. Onori, Pellegrini, Lomuti, Baldino, Gu-bitosa.

Con riferimento alla partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina, di cui alla scheda n. 6-bis/2023, aggiungere in fine le seguenti parole: , impegnando il Governo a escludere dal novero delle future attività di assistenza militare all'Ucraina, quella dell'addestra-

mento dei piloti all'uso dei *jet* da combattimento *F-16*.

13. Pellegrini, Lomuti, Baldino, Gubitosa.

Con riferimento alla partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso, di cui alla scheda 30-bis/2023, aggiungere in

fine le seguenti parole: impegnando il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, a garantire il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze armate del Burkina Faso.

14. Lomuti, Pellegrini, Onori, Baldino, Gubitosa.

ALLEGATO 2

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Doc. XXVI, n. 1.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

Le Commissioni III e IV,

esaminata la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1 maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1 maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

premesso che:

il contesto internazionale presenta un quadro di accentuata instabilità, che si colloca nel venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e nella forzatura ideologica e materiale su un sistema polarizzato che penalizza l'esercizio del dialogo e delegittima persino i luoghi in cui questo avviene. È, infatti, assai preoccupante la progressiva marginalizzazione del ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Si tratta di un sintomo evidente di una accentuata polarizzazione. Si ritiene, di contro, necessario e urgente lavorare per la rilegittimazione dei luoghi multilaterali dove poter ricercare soluzioni più avanzate e condivise

ai conflitti in corso e garantire un'effettiva sicurezza globale;

la guerra in Ucraina, provocata dalla scellerata aggressione russa in evidente violazione del diritto internazionale, rimane il principale fattore di instabilità globale, prefigurando anche scenari drammatici di ulteriore *escalation*. Occorre constatare che la fornitura di equipaggiamento militare letale all'Ucraina si è rivelata fin qui del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali e si rileva che questa ha invece indebolito il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto. Gli sforzi diplomatici fin qui profusi sono stati insufficienti mentre sarebbe urgente assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza;

torna ad affermarsi sempre di più lo spirito del nazionalismo, in questo quadro si possono leggere la rielezione di Erdogan in Turchia o le nuove preoccupanti tensioni in Kosovo. La risposta più efficace ai risorgenti nazionalismi deve corrispondere al rilancio del progetto europeo, come soggetto multilaterale di pace e democrazia. Lo stesso Trattato sull'Unione europea definisce infatti il compito di promuovere «*soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite*», indicando anche l'obiettivo di «*preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, con-*

formemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki ». Occorre ricordare che la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e che su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

lo scenario internazionale è ad elevata instabilità e con un livello crescente di conflitti. L'attenzione sull'Ucraina non deve farci dimenticare, infatti, altre crisi da tempo aperte in tutto il mondo, dove perdurano conflitti spesso in modo strisciante e confinati all'interno dei singoli Stati. È il caso, ad esempio, dei conflitti in Ciad, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, nord del Mozambico, che hanno mietuto più vittime di molte guerre dichiarate. Non meno preoccupante è la situazione nel Sahel, in Africa occidentale, dove i bisogni umanitari sono sempre più in aumento;

nel complesso, l'intervento del governo si concentra nell'area africana, in Libia e Niger, con ben sei missioni in Libia e tre in Niger, e nell'azione di controllo delle frontiere;

la Libia rimane in una situazione di instabilità conclamata e resta territorialmente e politicamente divisa fra due governi rivali. Il Paese risulta fra i dieci più corrotti del mondo, secondo *Transparency International*. Il Rappresentante Speciale dell'ONU, Abdoulaye Bathily, si sta adoperando ormai da mesi per organizzare delle nuove elezioni che potrebbero restituire legittimità al processo politico, ma i poteri forti dell'est e dell'ovest si oppongono, per non turbare un fragile equilibrio che conviene a entrambe le parti;

le attività in Libia si focalizzano sul « controllo e contrasto dell'immigrazione illegale », potenziando la guardia costiera libica affinché proceda ad operazioni di intercettazione volte a riportare i migranti nei centri di detenzione. Gli stessi centri di detenzione che il rapporto Onu *Nowhere but back: Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya* dell'11 ottobre 2022 definisce « indi-

cativi di crimini contro l'umanità ». Aiutare la Guardia costiera libica, sapendo di facilitare il ritorno di migliaia di persone in Libia dove subiscono gravi violazioni dei diritti umani, rende l'Italia complice di tali crimini. L'Italia deve sospendere questo sostegno alla Libia e garantire che qualsiasi assistenza futura sia subordinata a progressi tangibili da parte delle autorità libiche in relazione al rispetto dei diritti dei migranti e al loro accesso alla giustizia. La Libia è un Paese che presenta situazioni di insicurezza e instabilità verso il quale non vanno in nessun modo sostenuti rimpatri o trasferimenti, inclusi quelli dei minori. Sono numerosi i *report* delle Nazioni Unite, confermati anche dalle testimonianze dei migranti che riescono a lasciare il Paese, che riportano come episodi di violenza, torture e riduzione in schiavitù siano all'ordine del giorno nei centri di detenzione in Libia. In più, vengono confermate la commistione delle autorità libiche con le milizie, e il loro coinvolgimento nel sistema di detenzione arbitraria, sfruttamento e abuso dei migranti e dei richiedenti asilo;

il Niger si trova in una particolare posizione geografica, che ne ha fatto un importante crocevia per la circolazione di merci e persone nella regione del Sahel, nonché per gli scambi e i movimenti tra Africa Sub-Sahariana e Nord Africa. L'Unione Europea e alcuni suoi Stati membri, tra cui l'Italia, negli ultimi anni hanno incrementato le loro azioni in Niger, le cui autorità, dal 2015, hanno avviato politiche di controllo delle frontiere sempre più restrittive, ma rendendo difficoltose le vie legali è cresciuta l'influenza dei trafficanti. I viaggi sono diventati più costosi e pericolosi, i migranti spesso vengono abbandonati nel deserto senza acqua, cibo o mezzi di trasporto. Le tre missioni previste in Niger hanno come filo conduttore l'assistenza alle forze armate locali, senza sufficienti garanzie circa l'effettivo rispetto dei diritti umani;

la nuova missione in Burkina Faso risulta militarmente e politicamente pericolosa. A fine settembre 2022, il Burkina Faso ha vissuto il secondo colpo di stato in otto mesi. Negli ultimi due anni, il Burkina

Faso ha visto un notevole incremento dell'insicurezza in tutto il Paese a causa della presenza di gruppi armati. La violenza ha causato la morte di più di 2 mila persone e portato 1,8 milioni di rifugiati interni. Il contributo militare dell'Italia in questo Paese, assieme all'incremento della presenza in Niger e al proseguo della missione in Mali evidenzia ancora grandi contraddizioni, in particolare derivanti dalla sovrapposizione degli obiettivi di lotta al terrorismo e stabilizzazione della regione con quelli di controllo dei flussi migratori;

dopo l'approvazione della nuova Costituzione, la Tunisia ha subito una svolta autoritaria che ha intensificato la repressione contro gli oppositori politici, la società civile e le minoranze. Diverse organizzazioni tunisine e internazionali per la tutela dei diritti umani hanno espresso preoccupazione per «l'indebolimento dell'indipendenza della magistratura, gli arresti di critici e oppositori politici, i processi militari contro i civili, la continua repressione della libertà di espressione e le minacce contro la società civile». Inoltre, la situazione socio-economica della Tunisia peggiora continuamente: il tasso di disoccupazione è del 15 per cento e il tasso di inflazione del 10 per cento. Il Paese manca di beni di prima necessità e, anche a causa della siccità, l'uso dell'acqua è limitato. Secondo il *Tunisian Forum for Economic and Social Rights*, negli ultimi anni, il numero di intercettazioni e di respingimenti da parte della Guardia costiera tunisina è aumentato enormemente. Solo nel primo trimestre del 2023, a 14.963 persone è stato impedito di lasciare la Tunisia via mare e sono state violentemente riportate indietro contro la loro volontà. L'analisi del Paese non consente quindi di definirlo in nessun modo come «Paese sicuro» e come *partner* affidabile per la conclusione di accordi di rimpatrio con garanzie di pieno rispetto del diritto internazionale;

come prevedibile, la guerra in Ucraina desta legittime e particolari preoccupazioni nei Paesi baltici e nella Polonia, a causa principalmente della maggiore prossimità geografica al conflitto in corso. Fin dai giorni immediatamente successivi

all'invasione russa, l'attenzione della NATO si è rivolta a come rafforzare i suoi confini orientali, bisogna tuttavia sottolineare che il rafforzamento della presenza militare in quell'area precede il conflitto in Ucraina e una maggiore attenzione dell'alleanza atlantica nell'area avveniva già dal 2014 con le missioni di *Air Policing* e dal 2016 con la presenza in Lettonia. Occorre in tali circostanze prestare particolare attenzione al fatto che le legittime e necessarie azioni di difesa non compromettano gli auspicati sforzi diplomatici e negoziali per la cessazione del conflitto in corso e per la definizione di un accordo complessivo per la sicurezza dell'area incentrato su una progressiva e reciproca smilitarizzazione;

con riferimento alle proroghe relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va sottolineato che occorrono maggiori risorse e che va modificata la qualità della spesa. Le risorse per la cooperazione devono essere utilizzate, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, sul contrasto alle diseguaglianze e alla povertà e sul supporto di modelli di sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi ambientali e dei diritti sociali e stimolando un protagonismo delle comunità locali, nel loro legittimo diritto alla gestione delle risorse ed alla tutela del proprio territorio;

alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che sia necessario un cambiamento profondo, che porti ad una discontinuità nella partecipazione alle missioni internazionali, rafforzando il ruolo dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo, così come appare indifferibile un cambiamento di metodo: non è accettabile che il Parlamento approvi le missioni internazionali a metà anno, rendendo l'autorizzazione più un atto formale che un'occasione di analisi e monitoraggio dei risultati e dell'efficacia delle missioni in corso;

pertanto si autorizza la proroga delle seguenti missioni:

Scheda 1/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla mis-

sione NATO denominata *Joint Enterprise* nei Balcani;

Scheda 2/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission* in Kosovo (EULEX KO-SOVO);

Scheda 3/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;

Scheda 4/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP);

Scheda 7/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL);

Scheda 8/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL);

Scheda 9/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi;

Scheda 10/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

Scheda 11/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata *NATO Mission in Iraq* (NM-I);

Scheda 12/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq* (EUAM Iraq);

Scheda 13/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP);

Scheda 14/2023: Proroga dell'impiego di personale militare, incluso il per-

sonale del Corpo militare volontario della Croce rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

Scheda 15/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL);

Scheda 18/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA);

Scheda 22/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO);

Scheda 23/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO);

Scheda 24/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE rinominata EUNAVFOR ATALANTA;

Scheda 25/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Somalia;

Scheda 26/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Somalia;

Scheda 27/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Assistance Mission in Somalia* (UNSOM);

Scheda 28/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane;

Scheda 29/2023: Proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le mis-

sioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe;

Scheda 30/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Mozambico;

Scheda 32/2023: Proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

Scheda 33/2023: Proroga dell'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH);

Scheda 36/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza;

Scheda 37/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

Scheda 38/2023 sulla Proroga della partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza;

Scheda 40/2023: INTERVENTI DISPOSTI DAI COMANDANTI DEI CONTINGENTI MILITARI DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI Interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali;

Scheda 41/2023: SUPPORTO INFORMATICO A PROTEZIONE DELLE FORZE ARMATE (PCM – AISE);

Scheda 42/2023: proroga della partecipazione di personale di polizia di stato alla missione EULEX Kosovo;

Scheda 43/2023: proroga della partecipazione della polizia di stato alla mis-

sione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*);

Scheda 44/2023: proroga della partecipazione di personale delle forze di polizia alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei paesi dell'area balcanica;

Scheda 45/2023: proroga della partecipazione di personale di Polizia di stato e del ministero della giustizia alla missione civile EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina;

Scheda 48/2023: Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario;

Scheda 49/2023: Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza;

Scheda 50/2023: Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

Scheda 51/2023: Interventi operativi di emergenza e di sicurezza;

non si autorizza la proroga delle seguenti missioni:

Scheda 5/2023: Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione NATO denominata *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo;

Scheda 6/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Operation in the Mediterranean* – EUNAVFOR MED Irini;

Scheda 16/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia;

Scheda 17/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di cooperazione in Tunisia;

Scheda 19/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Sahel Mali;

Scheda 20/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Sahel Niger;

Scheda 21/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger;

Scheda 31/2023: Proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato Mediterraneo Sicuro, comprensivo della missione in supporto alla Marina libica;

Scheda 34/2023: Proroga della partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South*, iniziativa Nato di proiezione di stabilità nelle regioni lungo il fianco sud dell'Alleanza;

Scheda 35/2023: Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

Scheda 39/2023: Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*);

Scheda 46/2023: proroga della partecipazione di personale della polizia di

stato e della Guardia di finanza alla missione civile EUBAM Libia (*European Union Border Assistance Mission*);

Scheda 47/2023: proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi;

non si autorizza la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni:

Scheda 6-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Assistance Mission* in Ucraina (EUMAM Ucraina);

Scheda 16-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia);

Scheda 21-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Partnership Mission in Niger* (EUMPM Niger);

Scheda 30-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso.

Fratoianni.

ALLEGATO 3

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Doc. XXVI, n. 1.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

Le Commissioni III e IV,

esaminata la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

premessi che:

preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso altresì atto degli elementi conoscitivi resi, il 31 maggio 2023 e il 1° giugno 2023, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), Gen. C.A. Francesco Paolo; dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli;

considerato che:

con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di « autorizzare » nuove missioni internazionali o la loro proroga (articolo 2, comma 2); la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo (articolo 2, comma 2);

in via preliminare, non può non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove o che invece vengano sospese prima del passaggio parlamentare. Un ritardo che pone le Camere di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile incidere retroattivamente;

pertanto, appare sempre più opportuno valutare un intervento di adegua-

mento della legge «quadro» sulle missioni (legge 21 luglio 2016, n. 145), semplificando alcuni procedimenti infragovernativi e, soprattutto, garantendo la puntualità e la tempestività nella presentazione di tali deliberazioni all'attenzione della Camere. A tal riguardo non può non rilevarsi come in merito ad un intervento normativo sulla citata legge n. 145 del 2016 sia auspicabile una discussione parlamentare largamente condivisa tra tutte le forze parlamentari;

L'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea. Ancora, nell'anno in corso, il quadro geopolitico internazionale continua a essere condizionato dalla invasione russa dell'Ucraina, che non ha solo riportato un conflitto di natura «tradizionale» in Europa ma, così facendo, ha anche rimesso al centro dell'attenzione l'impiego «fisico» dello strumento militare in un conflitto tra Stati. Per non parlare di tutte le sue conseguenze più ampie sullo scacchiere globale;

in un contesto così complesso e volatile, è necessario ribadire che l'impegno italiano deve restare ancorato ad un approccio alle crisi il più possibile europeo e nell'asse dell'Alleanza Atlantica, che correli l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e alla promozione dei diritti delle donne, dei giovani e delle minoranze; l'impianto della legge n. 145 del 2016 rispecchia in profondo questa impostazione;

condividiamo – in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno al rafforzamento del dispositivo Nato del fronte orientale – gli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere

nell'area e in particolare, la nuova missione EuMam Ucraina (scheda 6-bis);

in merito alla Libia, la scheda n. 47 riguarda la proroga, per il 2023, della partecipazione del personale della Guardia di Finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi;

L'Italia partecipa alla missione, per il 2023, con 25 unità di personale, con un aumento significativo considerato che lo scorso anno erano, invece, 11. Si prevede, inoltre, anche l'impiego di 4 mezzi terrestri per un complessivo fabbisogno finanziario di euro 10.778.926; come ripetutamente emerso negli anni e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie cui è da aggiungersi, da ultimo, il Rapporto pubblicato dalla *Independent Fact-Finding Mission* (Ffm) dell'Onu, sono oramai innumerevoli le prove di torture sistematiche, messe in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figura anche la Guardia Costiera libica. A quanto detto si aggiunga come la missione del Ffm, e diversi altri rapporti di organizzazioni internazionali, abbiano riscontrato da tempo fondati motivi per ritenere che il personale di alto rango della Guardia costiera libica sia colluso con trafficanti e contrabbandieri, che sarebbero collegati a gruppi di milizie, nel contesto dell'intercettazione e della privazione della libertà dei migranti, sfociando, purtroppo spesso, in gravi violazioni dei diritti umani contro i migranti. E, a tal proposito, ancora una volta, sottolineiamo, la necessità di promuovere una concreta *policy* di cosiddetta «*accountability*» per soggetti che, pur rivestendo ruoli istituzionali, nel fragilissimo quadro politico libico, sono stati riconosciuti, dalla comunità internazionale, colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani;

alla luce di quanto esposto appare, pertanto, non più giustificabile, la volontà del Governo italiano di rifinanziare ancora una volta la missione bilaterale di supporto alla Guardia Costiera libica, anche incrementando, come già evidenziato, le unità di personale impiegate. Diversamente avrebbe avuto più senso impegnare maggiori risorse e unità di personale nella Missione di cui

alla scheda n. 15 del 2023 che riguarda la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNSMIL (*United Nations Support Mission*) in Libia. Una missione politica speciale integrata delle Nazioni Unite che svolge ruoli delicatissimi tra cui: il favorire il cessate il fuoco tra le parti e il contribuire al contrasto alla proliferazione delle armi; la promozione dello stato di diritto e la protezione dei diritti umani; il monitoraggio di abusi e violazione dei diritti umani e alla quale l'Italia partecipa, invece, con una sola unità di personale;

in merito alla predetta scheda 47 occorre poi evidenziare come, già dallo scorso anno, il Partito Democratico abbia chiesto un radicale cambiamento di approccio nella gestione di questa missione, inquadrandola in una cornice europea e non più solo bilaterale, anche rispetto alle scelte fatte da alcuni Paesi *partner* in Europa, basti pensare in tal senso alla Germania che ha sospeso da tempo le attività di supporto bilaterale alla Guardia costiera libica. Alla luce delle considerazioni espresse appare dunque evidente come l'attuale configurazione di tale missione bilaterale non offra alcun contributo efficace al consolidamento delle istituzioni della Libia, né tantomeno al contrasto del traffico di esseri umani e né al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

chiediamo un reale impegno del governo italiano presso le sedi europee e bilaterali con la Libia, finalizzato alla chiusura immediata dei centri di detenzione in Libia, promuovendo forme di assistenza ai migranti e rifugiati ivi rinchiusi, attraverso una nuova *policy* che poggi su tre pilastri:

rafforzamento delle procedure di reinsediamento così come promosso dalla UHNCR;

rafforzamento dei corridoi umanitari verso i Paesi che diano disponibilità per l'accoglienza;

sostegno a progetti di inclusione alternativi quali *Host Family Skim*, già sperimentati in altri contesti;

l'Africa riveste un interesse strategico prioritario per la sicurezza dell'Italia,

che, oltre a dover gestire i flussi migratori provenienti da tale continente, deve affrontare il rischio che un rallentamento del processo di pacificazione e di consolidamento delle istituzioni politiche dell'area, sia terreno fertile per destabilizzazioni e influenze straniere nel continente, con inevitabili ricadute anche per la sicurezza del bacino del Mar Mediterraneo;

in merito al Sahel occorre evidenziare come tale quadrante appaia quale vero confine meridionale dell'Europa, un'area che rappresenta il fianco sud prioritario, caratterizzata da dinamiche di sicurezza che riguardano il nostro continente e l'Italia: una terra di passaggio per l'Africa occidentale costiera, nonché una terra potenzialmente ricca, che offre buone opportunità per lo sviluppo proprio e per le imprese italiane. Tuttavia oggi il Sahel è aggredito da un jihadismo assai forte ed influente, da una presenza in crescita delle milizie russe del Gruppo Wagner, in un contesto di estrema povertà e dove la Banca Mondiale stima che, entro il 2050, 13,5 milioni di persone in più cadranno in povertà nei cinque Paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad);

la presenza italiana in Sahel, nelle varie modalità in cui si realizza, è una chiara scelta di politica estera del nostro paese, che il Partito Democratico ha sostenuto negli anni di governo e confermato anche con l'apertura di rappresentanze diplomatiche nella regione, con la partecipazione a iniziative regionali come il G5 Sahel e con il significativo impegno di cooperazione internazionale verso l'area, delineando così per la prima volta una presenza italiana in Africa Occidentale con una modalità costruttiva e non avversativa;

il Sahel appare, infatti, un territorio altamente instabile dal punto di vista politico e sociale ed estremamente povero dal punto di vista economico. Condizioni ottimali per gli estremismi di matrice jihadista, spesso associati ai movimenti di insorgenza locale, cui si aggiungono i flussi di traffici illegali di ogni natura che giungono sulle coste nordafricane a poche centinaia di miglia dall'Italia e dall'Europa, con riflessi

sulla nostra sicurezza; contesti nei quali quello militare è, solo uno degli strumenti che possono essere messi in campo, certamente necessario poiché la scelta di lasciare il campo potrebbe aprire spazio ad altri attori che cercano di rafforzare il loro ruolo nella regione, anche attraverso l'uso di gruppi paramilitari, ma valutando l'efficacia delle missioni messe in campo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della formazione delle forze armate dei Paesi *partners* e considerando un serio approfondimento riguardo le stesse, anche alla luce del non previsto ritiro dal Mali e dalle conseguenze regionali legate all'evolversi della situazione in Sudan;

nondimeno, non può comunque, non rilevarsi come debba restare alto l'impegno connesso sul piano strategico alla fondamentale azione a tutela dei diritti umani della popolazione civile, di migranti e di profughi esercitata dalle organizzazioni internazionali, che l'Italia sostiene convintamente;

così come, si auspica l'attuazione di attività multilaterali, di coalizione e di carattere europeo, nell'ottica della massimizzazione dell'efficacia del contributo italiano alla lotta al terrorismo e all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani, armi e droga e alla stabilizzazione del quadrante, anche attraverso un maggiore sostegno, anche economico, all'organizzazione del G5 Sahel, per la sicurezza della regione, tenendo conto sempre, della fragilità del quadro istituzionale e politico che caratterizza l'area;

destano preoccupazione, il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, già approntato anche in legge di bilancio e che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le Ong, le imprese e gli enti territoriali, che si sono visti notevolmente ridotto il loro ruolo di ponti e di relazioni tra l'Italia e i Paesi del Sud del mondo. Particolarmente grave appare anche la riduzione degli aumenti previsti per l'agenzia della cooperazione (Aics). Una decisione che, rispetto al previsto, toglierà all'agenzia 50 milioni di euro solo nel 2023;

lo stanziamento previsto per il settore della cooperazione allo sviluppo nel 2023 ammonta a circa 6,2 miliardi. Pari a circa lo 0,31 per cento. Un valore ancora molto modesto se si considera l'obiettivo di arrivare allo 0,70 per cento Aps/Rnl entro il 2030 – il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo che i Paesi donatori si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'agenda per lo sviluppo sostenibile;

tale scelta politica è confermata dalla lettura degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione relativi al 2023 disposti nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023. A tal riguardo il fabbisogno complessivo per il 2023 è pari a 358.668.800 milioni di euro, un taglio significativo rispetto al 2022; occorre evidenziare, infatti, come il Governo Draghi avesse previsto per i medesimi interventi lo stanziamento di 408.691.229 milioni di euro;

non può, infine, non evidenziarsi come con i tagli complessivi posti in essere il Governo sembri intendere lo strumento cooperazione allo sviluppo come legato in via principale alla gestione dell'emergenza profughi, quando, invece, per essere davvero efficace deve essere sostenuto in maniera significativa da investimenti che creino le condizioni per avviare la ricostruzione di paesi vittime di conflitti e di regimi autoritari;

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 1, di seguito riportate:

EUROPA

NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (scheda n. 1/2023);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

EUNAVFOR MED operazione *Irini* (scheda n. 6/2023);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2023);

NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2023);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

EUCAP *Sahel Niger* (scheda n. 20/2023);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« *Mediterraneo Sicuro* »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 34/2023).

NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities*) (scheda n. 38/2023);

NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda n. 39/2023);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2022);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

propongono, altresì, all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica DOC XXVI n. 1, di seguito riportate:

ASIA

European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EUAM Iraq (scheda n. 12/2023);

AFRICA

MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);
EUCAP *Sahel Mali* (scheda n. 19/2022);
United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

propongono, infine, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

EUROPA

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Assistance Mission* in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

AFRICA

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Partnership Mission* in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).

Amendola, Graziano, Provenzano,
Quartapelle Procopio.

ALLEGATO 4

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Doc. XXVI, n. 1.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA

Le Commissioni III e IV,

esaminata e discussa la Relazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc XXVI, n. 1), nonché la Deliberazione presentata dal Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc XXV, n. 1), adottate il 1° maggio 2023 ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 1, primo periodo, e 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 18 maggio 2023, davanti alle Commissioni riunite Affari esteri (III) e Difesa (IV) della Camera dei deputati e Affari esteri e difesa (3^a) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premesso che:

si deve ancora una volta evidenziare il ritardo con il quale la Deliberazione è sottoposta all'esame ed all'autorizzazione parlamentare, situazione che impedisce al Parlamento di deliberare tempestivamente sulle missioni internazionali, nuove o da

proseguire, vanificando compromettendo l'efficacia dell'indirizzo parlamentare e la correttezza del rapporto Parlamento-Governo nella definizione dei prioritari indirizzi di politica estera;

occorre, quindi, che venga avviata quanto prima una revisione dei meccanismi delineati dalla legge 21 luglio 2016, n. 145 e che il Governo assuma, anche a legislazione vigente, tutte le misure e gli aggiustamenti necessari per far sì che la presentazione della delibera e della Relazione analitica avvenga nei tempi stabiliti dalla legge e in modo da assicurare al Parlamento l'esercizio del proprio ruolo nel procedimento autorizzatorio delle missioni internazionali;

con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc. XXV, n. 1), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, quattro nuove missioni internazionali;

in particolare, la missione denominata EUMAM Ucraina (scheda 6-*bis*/2023) riguarda la partecipazione di un contingente italiano alla missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina, con l'obiettivo di corrispondere alle attuali esigenze di formazione militare di base e collettiva, nonché di formazione militare specializzata del personale ucraino in materia di medicina, logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radio-

attivi, supporto ingegneristico, cibersicurezza e ciberdifesa, nonché formazione di istruttori, mentre le missioni EUBAM Libia (scheda 16-*bis*/2023) e EUMPM Niger (scheda 21-*bis*/2023) promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, rispettivamente, in Libia e in Niger, e la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso è finalizzata a sviluppare e rafforzare le capacità di difesa e sicurezza delle Forze armate burkinabé;

con riguardo, invece, alla Relazione analitica (Doc. XXVI, n. 1), il Documento del Governo riferisce che, nel complesso, l'andamento delle missioni internazionali in corso è stato coerente con il quadro programmatico delineato e che i principali elementi di novità occorsi hanno riguardato: la ridenominazione dell'operazione aeronavale Mare Sicuro in Mediterraneo Sicuro, ampliando l'area di operazioni e includendo il Mediterraneo Orientale al fine di sostenere uno sforzo politico e diplomatico volto a proteggere gli interessi nazionali nell'area in termini di sicurezza energetica, sicurezza marittima, stabilizzazione dei Paesi rivieraschi, contrasto al terrorismo e supporto al controllo dei flussi migratori; l'interruzione, in risposta al deterioramento delle condizioni di sicurezza, della contribuzione alle operazioni e missioni dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) e nella Repubblica Centro Africana (EUTM RCA); il termine delle operazioni di coalizione della Task Force Takuba, con il conseguente ripiegamento del contingente nazionale; infine, l'attivazione e l'impiego, per mitigare gli effetti destabilizzanti della crisi russo-ucraina, di forze di riserva poste in prontezza nei Balcani Occidentali, nell'ambito delle missioni EUFOR Althea ed EULEX Kosovo;

rispetto alla precedente Deliberazione, la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nel 2023 risulta pari a 11.342 unità, in aumento di quasi 1.300 unità, mentre il fabbisogno finanziario, per il Ministero della difesa, anch'esso in aumento rispetto al 2022 di quasi 80 milioni di euro, raggiunge com-

pletivamente la somma di euro 1.301.338.976;

considerato che:

il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, che determina effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale e che il conflitto in Ucraina ha minato le fondamenta stesse del sistema di relazioni internazionali costruito a partire dal secondo dopoguerra, con ripercussioni sistemiche di ampia portata;

l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, va accolta con favore la Terza Dichiarazione Congiunta NATO-UE sottoscritta il 10 gennaio 2023, che, in uno spirito di complementarità, promuove una cooperazione sempre più stretta tra Alleanza atlantica e Unione europea, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte;

l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo « allargato » e ai Balcani Occidentali, i cui equilibri sono profondamente toccati dalla crisi in Europa orientale;

con specifico riguardo al Mediterraneo e al Medio Oriente, il nostro Paese continua a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite per promuovere il dialogo intra-libico, e prosegue nell'impegno contro *Daesh* ed il terrorismo di matrice fondamentalista, attivo in Iraq, Siria, Sahel, ma anche, con rischi di ulteriore propagazione, nell'Africa occidentale e centrale;

in relazione ai Balcani Occidentali, il completamento della transizione demo-

cratica e la loro progressiva integrazione nell'UE rimangono fattori centrali per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea; in questo contesto, risulta essenziale il contributo fornito dalla Missione NATO KFOR al processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, che rappresenta la principale criticità nella regione;

la presenza italiana, sia nel quadro di iniziative multilaterali sia sulla base di accordi bilaterali, mira a promuovere la democrazia e lo Stato di diritto attraverso una intensa attività di *institution building* in particolare nei contesti – dai Balcani al continente africano – più esposti all'influenza di attori terzi – *in primis*, Federazione russa e Cina – che non condividono il nostro patrimonio di valori, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

nell'ottica di un'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è opportuno procedere rapidamente alla elaborazione del documento nazionale attuativo della Strategia UE per l'Indo-pacifico, al fine di consolidare il posizionamento dell'Italia nell'area a tutela della libertà di navigazione e contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale;

nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2023 ammontano ad un totale di 358.668.800 euro, in diminuzione rispetto al fabbisogno del 2022, fissato a 408.691.229 euro; tale diminuzione, tuttavia, sconta il fatto che nel 2022 sono stati erogati 40 milioni di euro a titolo di reintegro nella disponibilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del contributo di 110 milioni di euro erogato alla Tesoreria dello Stato ucraino quale sostegno al bilancio generale dell'Ucraina; poiché nel 2021 il fabbisogno era stimato in 343.800.000 euro, per il 2023 si registra dunque un leggero aumento;

considerato che gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei

processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 48/2023 a 51/2023), anche per il 2023 e in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una ampia tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e più esposti al fenomeno delle migrazioni irregolari, con un'attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in particolare delle persone più vulnerabili;

in particolare, in Africa centrale le problematiche di sviluppo si intrecciano con l'instabilità politica e istituzionale che caratterizza numerosi Paesi, specialmente in quelle aree colpite dalla presenza di gruppi terroristici e organizzazioni criminali, nonché dal susseguirsi di crisi umanitarie e scontri inter-etnici e ricorrenti tensioni fra Stati confinanti, come, da ultimo, fra Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Ruanda, così come riportato nella relazione analitica del Governo; in questa situazione di perdurante emergenza, aggravata da eventi climatici estremi quali siccità e alluvioni, in aree cruciali anche in quanto contigue alle rotte dei flussi migratori verso l'Europa, si potrebbe configurare per il nostro Paese l'opportunità di valutare un contributo, già a partire dal 2024, su base multilaterale (ad esempio in ambito MONUSCO), a una missione internazionale finalizzata alla stabilizzazione di quelle aree (come il Nord Kivu) che più necessitano di attività di *Force Protection* a tutela dei civili e delle minoranze etniche e religiose a maggiore rischio di incolumità, attraverso attività di supporto, sostegno, addestramento e formazione a favore delle Forze di sicurezza e Forze Armate locali, promuovendo altresì opportune iniziative di cooperazione, anche decentrata, in quelle zone;

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai

punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 1, di seguito riportate:

EUROPA

NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (scheda n. 1/2023);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

EUNAVFOR MED operazione *Irini* (scheda n. 6/2023);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2023);

NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2023);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

EUCAP *Sahel Niger* (scheda n. 20/2023);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo del confine marittimi (scheda n. 47/2023);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« *Mediterraneo Sicuro* »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorve-

gianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 34/2023).

NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities*) (scheda n. 38/2023);

NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda n. 39/2023);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2022);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

propongono, altresì, all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31

maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica DOC XXVI n. 1, di seguito riportate:

ASIA

European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EUAM Iraq (scheda n. 12/2023);

AFRICA

MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);
EUCAP *Sahel Mali* (scheda n. 19/2022);
United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

propongono, infine, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

EUROPA

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Assistance Mission* in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

AFRICA

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Border Assistance in Libya* (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata *European Union Military Partnership Mission* in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final).	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana – FNSI	32
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale stampa <i>online</i> – ANSO (in videoconferenza)	32
Audizione di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti	32
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni	32

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 giugno 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final).

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana – FNSI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale stampa *online* – ANSO (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.

Audizione di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale. C. 736 cost. Rampelli (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge C. 107 Centemero, come riportato nella relazione illustrativa, si propone di aggiornare la normativa in materia di nuove imprese innovative, introdotta circa dieci anni fa con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Segnala inoltre che il provvedimento riprende parte del contenuto di una proposta di legge (C. 2739) esaminata dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura e mai approdata all'esame dell'Assemblea.

Nel passare all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge, che è costituita da quattro articoli, fa presente che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di piccola e media impresa innovativa (PMI), rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 introduce incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche cosiddetta *de minimis* riservata agli investimenti in *start-up* e PMI innovative (e pari al 50 per cento della somma investita, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapacienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione (come previsto dal comma 2 dell'articolo 2) si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2 in 1,8 milioni a partire dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPES (Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto sostegni-*bis*) – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – che interviene in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start-up* innovative e PMI innovative. In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della proposta in esame modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-

legge cosiddetto sostegni-*bis* sopra menzionato, che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti per i quali la normativa prevede la detrazione del 30 per cento della somma investita dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) e i già citati investimenti in regime *de minimis*, vale a dire quelli che godono della detrazione del 50 per cento della somma investita dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (articolo 29-*bis* del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012). Con la modifica introdotta dalla proposta di legge – che sopprime il riferimento all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 – la richiamata esenzione non si applica agli investimenti effettuati in regime *de minimis*; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione pari al 30 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Il comma 1, lettera *b*), numero 1), dell'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 14 del decreto sostegni-*bis*, che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. La disposizione in esame aggiunge un ulteriore requisito per godere dell'esenzione, vale a dire che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Tali condizioni sono: *a*) non avere operato in alcun mercato; *b*) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; *c*) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera *a*), il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 espunge, anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di

partecipazioni in PMI innovative, il riferimento alle agevolazioni fiscali in regime *de minimis*. La lettera *c*) del comma 1 introduce il comma *2-bis* all'articolo 14 del decreto sostegni-*bis*. Tale nuovo comma esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative. Tali organismi di investimento devono essere residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni. Per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta in esame modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto sostegni-*bis*, che, nella sua formulazione vigente, esenta dall'imposizione fiscale le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in determinate società e reinvestite entro un anno dal loro conseguimento in start-up o in PMI innovative. La modifica introdotta è volta a circoscrivere l'accesso a tale agevolazione, stabilendo che: le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021; tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, sono comprese solo le PMI in possesso dei già richiamati requisiti del regolamento (UE) n. 651/2014; non gode dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società reinvestito nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 sostituisce il comma 4 dell'articolo 14, che nella formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione europea l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con la modifica

introdotta, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge stabilisce che l'esenzione fiscale dei proventi dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al nuovo comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto sostegni-*bis*, trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. L'articolo 4 – intervenendo sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Ciò premesso, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segna che gli articoli della proposta di legge sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nuovo testo C. 418.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge in esame, modificata in sede referente, pre-

vede che, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia introdotto, in via sperimentale e su base volontaria, un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive e trasversali, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica. Fa presente che tale proposta è analoga all'A.C. 2372, che è stato approvato nella XVIII legislatura dalla Camera e trasmesso al Senato. L'iter di quella proposta di legge infine non è giunto a conclusione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Evidenza che il testo della proposta di legge richiama una serie di nozioni e concetti – non sempre definiti in modo univoco nelle discipline scientifiche di riferimento – su cui sono opportune alcune precisazioni preliminari. Il concetto di povertà educativa è comparso nella letteratura nel corso degli anni Novanta, ed è stato poi ripreso da organizzazioni governative e non governative nella definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. Generalmente riguarda i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale. Nell'*abstract* del rapporto OCSE 2022 « *The economic costs of childhood socioeconomic disadvantage in European OECD countries* » si legge che « crescere in condizioni di svantaggio socio-economico ha effetti importanti e duraturi sulla vita dei bambini. I bambini provenienti da famiglie svantaggiate spesso rimangono indietro in molte aree del benessere e dello sviluppo, con effetti che continuano a limitare le loro opportunità e i loro risultati – compresi quelli relativi alla salute e al mercato del lavoro – anche molto tempo dopo il raggiungimento dell'età adulta ». La disper-

sione scolastica – secondo la definizione riportata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)– è il risultato di una serie di fattori che hanno come conseguenza la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare. Al suo interno racchiude: la totale non scolarizzazione anche ai livelli iniziali di istruzione; la ripetenza, ossia la condizione di chi si trovi a dover frequentare nuovamente lo stesso corso frequentato in precedenza con esito negativo; i casi di ritardo, quali l'interruzione temporanea della frequenza per i motivi più vari o il ritiro dalla scuola per periodi determinati di tempo; l'abbandono, ossia l'interruzione per lo più definitiva dei corsi di istruzione. Secondo altre concettualizzazioni, la dispersione scolastica invece riguarderebbe solo le prime tre fattispecie e non anche il vero e proprio abbandono scolastico. Le competenze non cognitive costituiscono un insieme cui la letteratura scientifica internazionale si riferisce servendosi di un'ampia pluralità terminologica. Secondo la definizione offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel documento « *Life skills education for children and adolescents in schools* » del 1993, le competenze non cognitive sono competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a sé stessi, agli altri e alla comunità. La loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana, il che potrebbe portare all'insorgere di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico. Ricorda, inoltre, che i temi affrontati dalla proposta di legge in esame trovano considerazione anche all'interno del PNRR.

Rammenta poi che, quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 regola il sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della per-

sona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, di integrare i saperi disciplinari e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, favorisca iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Ai sensi del comma 2, all'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 3, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. L'articolo 1-bis prevede l'attivazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Il medesimo articolo dispone altresì che si proceda ad un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti. L'articolo 2 concerne la formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Ai sensi del comma 2, la formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolasti-

che, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione. L'articolo 3 disciplina la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (che regola le iniziative finalizzate all'innovazione), finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Ai sensi del comma 2, il decreto di cui sopra definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete. Ai sensi del comma 3, la citata sperimentazione è finalizzata: *a)* all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; *b)* all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; *c)* all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato; *d)* alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla ridu-

zione della dispersione scolastica e della povertà educativa. Il comma 4 prevede che la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà (comma 5). Ai sensi del comma 6, nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico scientifico. Il comma 7 prevede che, al termine dei tre anni di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa. Per l'attuazione di tale sperimentazione, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (comma 8). L'articolo 4, infine, disciplina la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Esso prevede, al comma 1, che con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi. Inoltre, il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro otto

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, e in particolare al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « norme generali dell'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, dai « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni in tale ambito di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279/2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano « per

la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale ». In particolare, nel settore dell'istruzione « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socioeconomico » (sentenza n. 200/2009). In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al « concetto » di « norme generali sull'istruzione » è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione. Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53/2003. Si tratta, in particolare della previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale » e dei principi di formazione degli insegnanti.

Con riferimento specifico all'articolo 4, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione l'adozione di criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sottolinea che assume rilievo anche la materia relativa alla formazione professionale, riconducibile alla competenza residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, si segnala che la norma prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto.

Propone dunque l'espressione di un parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale.

C. 736 cost. Rampelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo MAURI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge costituzionale C. 736, composta da 2 articoli, è volta a modificare gli articoli 6 e 12 della Costituzione per prevedere il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, e del « Canto degli italiani » di Goffredo Mameli come inno nazionale della Repubblica.

Evidenzia che, in particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 6 della Costituzione, permettendo un nuovo comma che stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Inoltre, esso integra il vigente unico comma del medesimo articolo, il quale stabilisce il principio secondo cui la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, prevedendo anche la tutela dei dialetti. La proposta intende costituzionalizzare un principio già presente nell'ordinamento e sancito da ultimo dalla legge n. 482 del 1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la quale stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che « la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano ». La stessa legge n. 482 prescrive sia la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, sia la promozione delle altre lingue e culture tutelate dalla legge. Ricorda che il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale dello Stato è già previsto in altre leggi ordinarie, tra cui si ricordano la legge relativa all'ordinamento del notariato (ar-

articolo 54 della legge n. 89 del 1913), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), i due codici di rito, penale e civile, e lo statuto della regione Trentino – Alto Adige (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) che parifica nella citata regione la lingua tedesca a quella italiana, definendo quest'ultima lingua ufficiale dello Stato (così dispone l'articolo 99 dello Statuto).

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per l'ampia elencazione delle ulteriori disposizioni che prescrivono l'uso della lingua italiana, o lo prevedono come prioritario, o lo promuovono, rammenta alla Commissione che il tema del riconoscimento, a livello costituzionale, della lingua italiana è stato già affrontato dalle Camere nelle passate legislature, senza che si sia giunti all'approvazione definitiva delle iniziative legislative esaminate, il cui *iter* si è sempre interrotto al Senato.

Ricorda ad esempio che già nella XIII legislatura la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura, il 26 luglio 2000, la proposta di legge costituzionale C. 4424 (on. Mitolo ed altri) di modifica dell'articolo 12 della Costituzione, che vi aggiungeva un comma del seguente tenore: « La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ». Nella XIV legislatura la stessa Camera ha approvato un testo unificato (C. 750, on. Angela Napoli, C. 1396, on. La Russa ed altri e C. 2289, on. Bressa ed altri), con il quale non solo si affermava che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, ma si aggiungeva anche che « La Repubblica valorizza gli idiomi locali ». Anche nella XV legislatura la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge costituzionale in materia che aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 12 della Costituzione del seguente tenore: « L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali » (C. 648 ed abb.).

Sottolinea che la modifica volta a prevedere direttamente nella Costituzione che la lingua ufficiale della Repubblica è l'ita-

liano consentirebbe di allineare il nostro ordinamento a una scelta che è stata già fatta da molti altri ordinamenti. Come riporta la documentazione predisposta dalla Biblioteca della Camera, infatti, le Costituzioni di 20 tra i 27 paesi membri dell'Unione europea già recano il riconoscimento della lingua nazionale. Sono per citarne alcuni, si tratta ad esempio di Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge costituzionale interviene sull'articolo 12 della Costituzione, aggiungendo un secondo comma, volto a stabilire che l'inno nazionale della Repubblica è il « Canto degli italiani ». Anche in tal caso la nuova disposizione viene collocata tra i principi fondamentali della Costituzione, dopo il riconoscimento del tricolore quale bandiera della Repubblica. Ricorda che Goffredo Mameli scrisse l'inno nel settembre del 1847 e che il testo fu musicato da Michele Novaro nel novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati che partivano per la prima guerra di indipendenza. In breve, divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. Nel 1946 il Consiglio dei ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, provvide per il giuramento delle Forze armate ad adottarlo come provvisorio Inno nazionale, ma alla deliberazione non si diede mai formale attuazione con leggi o decreti, fino ai giorni nostri.

Sottolinea che nell'integrazione costituzionale si specifica dunque che l'inno è il « Canto degli italiani con il testo di Goffredo Mameli e la musica di Michele Novaro » dando così dignità costituzionale alla proclamazione dell'inno nazionale che ha avuto riconoscimento a livello di legislazione ordinaria solo di recente, con la legge n. 181 del 2017, al fine di tutelarne, secondo l'intenzione dei proponenti, il fondamentale valore simbolico.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come proprio nel momento nel quale l'Italia è afflitta da tanti problemi – dal caro affitti

all'inflazione, dall'esigenza di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza a quella di rinegoziare il patto di stabilità, ai dubbi sul MES – la maggioranza propone di impiegare il tempo della Commissione Affari costituzionali su una modifica costituzionale relativa alla lingua italiana o all'inno nazionale, cioè su questioni che sono già ampiamente disciplinate dal legislatore ordinario. Senza voler contestare il merito dell'intervento, stigmatizza la decisione della maggioranza di impegnare la Commissione nell'esame di problematiche diverse da quelle che interessano il Paese in questo momento. Evidenzia poi come la relazione illustrativa del provvedimento – sulla quale opportunamente il relatore Urzi ha sorvolato – precisi che l'inno nazionale Canto degli italiani sia più noto come Fratelli d'Italia, svelando così l'intento recondito e propagandistico dei proponenti. Esprime deplorazione per questa iniziativa, non tanto per il merito quanto per il metodo.

Filiberto ZARATTI (AVS), al contrario del collega Alfonso Colucci, esprime perplessità sul merito dell'iniziativa, richiamando i contenuti dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di lingua, oltre che di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ritene quindi che l'introduzione in Costituzione del riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica risulterebbe in contrasto con il richiamato articolo 3, che di conseguenza sarebbe necessario modificare. Considera pertanto l'iniziativa un errore sotto ogni punta di vista, tanto più che lo stesso articolo 6 della Costituzione, che la proposta di legge intende modificare, affida alla legge ordinaria la tutela delle minoranze linguistiche. Aggiunge che la formulazione proposta per il nuovo articolo 6 della Costituzione non appare adeguata dal momento che affida alla tutela della legge anche i dialetti, senza però specificare quali siano o cosa debba intendersi per dialetto. Ritene che le ragioni sopra esposte dovrebbero indurre a non affrontare l'argomento, tanto più che l'italiano è già riconosciuto come lingua uffi-

ziale dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e che non vi sono dubbi circa il suo utilizzo in tutte le sedi. Si domanda quindi il motivo della modifica della Costituzione, considerato che la tutela della nostra lingua appare sufficiente ed efficace. Richiamando le considerazioni già svolte in occasione del dibattito sull'introduzione della tutela dello sport in Costituzione, sottolinea che non tutto ciò che ci sta a cuore deve necessariamente trovare spazio nella Carta costituzionale. Si corre infatti il rischio che la Costituzione si trasformi in un enorme testo omnicomprensivo, in cui è difficile orientarsi e che perde di efficacia come fondamento della nostra società. Ribadisce quindi le proprie perplessità.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, nel preannunciare un proprio intervento di replica, anche alla luce degli ulteriori elementi che dovessero scaturire dal dibattito, chiede al presidente conferma che, come di consueto, vi saranno altre sedute di Commissione dedicate alla discussione generale sul provvedimento. In caso contrario, manifesta l'intenzione di intervenire in questa sede.

Matteo MAURI, *presidente*, nel confermare che una seduta di discussione generale è già in programma per la giornata di mercoledì prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, evidenzia che il provvedimento si compone di 53 articoli suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (nuove misure di inclusione sociale e lavorativa) comprende gli articoli da 1 a 13.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza. L'assegno di inclusione si configura come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Tale misura è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 2 è volto a delineare la platea dei beneficiari dell'assegno per l'inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l'accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.

L'articolo 3 provvede a disciplinare le modalità di calcolo dell'assegno di inclusione, la relativa durata, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della situazione occupazionale, reddituale o del nucleo familiare.

L'articolo 4 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell'assegno di inclusione.

L'articolo 5 è volto a istituire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, individuandone le finalità, la natura e le relative caratteristiche.

L'articolo 6 dispone che i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

L'articolo 7 è volto a disciplinare le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull'assegno di inclusione.

L'articolo 8 contiene il quadro sanzionatorio per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro e stabilisce i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

L'articolo 9 è volto a disciplinare le caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario dell'assegno di inclusione è tenuto ad accettare, nonché la compatibilità tra tale beneficio e il reddito da lavoro che si percepisce.

L'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'assegno di inclusione, nonché del supporto per la formazione e il lavoro (istituito dal successivo articolo 12), per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Una percentuale di tale incentivo è riconosciuta anche alle agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione. Inoltre, ai beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un beneficio addizionale.

L'articolo 11 istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

L'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro, disciplinandone la natura, le finalità e le relative caratteristiche.

L'articolo 12-*bis* disciplina l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 reca una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023.

Il Capo II (interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) comprende gli articoli da 14 a 18.

L'articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modifiche riguardano, tra gli altri, profili che attengono al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria – relativamente agli ambiti del lavoro e della legislazione sociale – nel territorio della Regione siciliana.

L'articolo 17 istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. Viene poi integrata la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno ac-

ademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione.

L'articolo 18-*bis* dispone un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Il Capo III (interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro) comprende gli articoli da 19 a 38.

L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

L'articolo 20 dispone sulla possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse del cosiddetto fondo *bonus* trasporti per l'estensione del riconoscimento del beneficio, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito.

L'articolo 21 dispone che – per favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – le risorse del Fondo di rotazione possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le risorse del Fondo possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.

L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato; tale maggiorazione viene estesa ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 23-bis introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi.

L'articolo 24 modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi –. La nuova disciplina reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022, che aveva introdotto tale causale; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi ap-

plicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi; a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'articolo, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si escludono dal computo del limite i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato; si escludono poi in via tassativa dal computo del limite alcune categorie di lavoratori.

L'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione. La novella in esame introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste da un accordo di espansione – cessazioni relative ai lavoratori più vicini al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza.

L'articolo 25-bis incrementa il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31

dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti.

L'articolo 28 introduce un incentivo all'assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 28-*bis* proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore; le novelle concernono in via principale il profilo delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all'interno di ciascuno dei suddetti enti. Novelle corrispondenti sono previste altresì nella disciplina relativa alla impresa sociale (figura che rientra nella nozione generale degli enti del Terzo settore).

L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L'articolo 31 reca una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i CAF.

L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare le competenze esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone, a

deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico nonché in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L'articolo 36-*bis* reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L'articolo 36-*ter* prevede l'obbligo di utilizzo della clausola sociale in riferimento al personale dei *contact center*.

L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Altre novelle integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del «Libretto Famiglia», previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua.

Il Capo IV (misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale) comprende gli articoli da 39 a 45.

L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di 4 punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile; l'incremento in esame non ha effetti sulla tredicesima mensilità.

L'articolo 39-*bis* prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per l'anno 2024.

L'articolo 42 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei Comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. L'articolo reca, inoltre, in materia di lavoro agile, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni. La suddetta proroga concerne altresì la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

L'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. La disposizione introduce anche alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni quotate.

L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto e rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve mate-

matiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. È anche previsto un incremento del Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 45 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 5 maggio 2023.

Quanto alle motivazioni della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento, fa presente che il preambolo del decreto-legge afferma che esse sono riconducibili all'esigenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato; nonché all'esigenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni del Capo I, recanti nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, e quelle del Capo III, recanti interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro, appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva legislativa statale, sia in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), sia in materia di previdenza sociale (articolo 117, comma secondo, lettera o)). Assumono inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Segnala, inoltre, che vi sono – nell'ambito

delle disposizioni dei richiamati Capo I e II – profili riconducibili alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina di contratti di lavoro, oggetto di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Fa quindi presente che le disposizioni del Capo II, concernenti interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, appaiono essenzialmente riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Quanto alle disposizioni del Capo IV, recanti misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale, segnala che esse sono principalmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione). Fa presente che vi sono anche in tale Capo profili inerenti alla disciplina del contratto di lavoro, riconducibili alla materia ordinamento civile, oggetto, anch'essa, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, in più occasioni (tra le quali la sentenza n. 251 del 2016), ha affermato che in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni « la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione ».

Segnala quindi che, alla luce del richiamato intreccio di competenze, il provvedimento prevede procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in alcune disposizioni; in particolare: al comma 7 dell'articolo 4 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del lavoro chiamati a definire le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato; al comma

3 dell'articolo 5 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del lavoro per la predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; al comma 10 dell'articolo 6 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato ad approvare le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione; al comma 7 dell'articolo 13 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro volto a stabilire le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Con riguardo al rispetto degli altri principi costituzionali, segnala che, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, l'articolo 2 prevede che il richiedente deve possedere cumulativamente determinati requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

Con riferimento specifico ai requisiti della cittadinanza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio – deve essere: cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea. In quest'ultimo caso il richiedente deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero: cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero: titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Con riferimento allo *status* di protezione internazionale, ricordo che – come segnalato nel comunicato della Commissione europea del 15 febbraio 2023 – nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione medesima nei confronti dell'Italia, essa ha segnalato che « il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in

violazione della direttiva 2011/95/UE ». La previsione della concessione del beneficio dell'assegno di inclusione ai soggetti titolari dello *status* di protezione internazionale, appare dunque volta a superare tale rilievo.

Con riferimento specifico al requisito della residenza, il richiedente, deve, cumulativamente: al momento della presentazione della richiesta, essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, essere residente in Italia.

A tale proposito segnala che la giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni ha rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla

sola residenza (sentenza n. 432 del 2005, avente ad oggetto una norma regionale che riconosceva la gratuità del trasporto pubblico agli invalidi totali residenti nella regione solo se di cittadinanza italiana) ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze nn. 222 del 2013, 133/2013 e 40/2011).

Propone dunque l'espressione di un parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 107, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

rilevato che:

l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di piccola e media impresa innovativa (PMI);

l'articolo 2 introduce incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, intervenendo in particolare sulla disciplina della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche cosiddetta *de minimis* (pari al 50 per cento della somma investita, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente;

l'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – che interviene in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start-up* innovative e PMI innovative;

l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS), intervenendo sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo la proposta di legge C. 418, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

rilevato che:

la proposta di legge prevede che, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia introdotto, in via sperimentale e su base volontaria, un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive e trasversali, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica;

l'articolo 1 regola il sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

l'articolo 1-*bis* prevede la mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, concernenti la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;

l'articolo 2 concerne la formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

l'articolo 3 disciplina la sperimentazione per lo sviluppo delle già citate competenze;

l'articolo 4 stabilisce che tale sperimentazione sia estesa anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di « norme generali dell'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

con riferimento specifico all'articolo 4, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione l'adozione di criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, assume rilievo

anche la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tali disposizioni prevedono, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la pre-

via intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1238, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 53 articoli, interviene in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro;

il Capo I disciplina nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo l'assegno di inclusione come una misura nazionale di contrasto alla povertà, delineando la platea dei beneficiari, le modalità di richiesta, riconoscimento e erogazione;

il Capo II prevede interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

il Capo III reca misure in materia di politiche sociali e del lavoro;

il Capo IV reca misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del Capo I e del Capo III del decreto-legge sono riconducibili alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e alla materia

« previdenza sociale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione;

nell'ambito del Capo I e del Capo III, assumono altresì rilievo disposizioni riconducibili alla materia « ordinamento civile », oggetto di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

nell'ambito del Capo II rileva la materia « tutela e sicurezza del lavoro » attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia di competenza legislativa residuale delle regioni concernente le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

le disposizioni del Capo IV appaiono principalmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione;

alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali mediante la previa intesa in sede di Conferenza unificata come procedura concertativa con le Regioni:

in particolare, l'articolo 4, comma 7 disciplina l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – di decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della definizione delle modalità di richiesta dell'assegno di inclusione, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato;

l'articolo 5, comma 3, stabilisce l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – di decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;

l'articolo 6, comma 10, prevede l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare ai fini dell'approvazione di linee guida per la costruzione di Reti di servizi con-

nessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione;

l'articolo 13, comma 7, prevede l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a stabilire le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	60
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	61
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc XXII, n. 9. (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	57
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il viceministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regio-

lamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere scadrà il 25 giugno 2023. Avverte altresì che nella giornata del 31 maggio sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole con una osservazione, precisando che la stessa è legata a una questione terminologica (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — *Interviene il viceministro della giustizia* **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna, in quanto l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio lunedì 26 giugno.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, nel ricordare che la Commissione di merito ha

esaminato il provvedimento senza apportare modifiche al testo originario, sottolinea che la competenza della Commissione Giustizia viene in rilievo in termini generali, in relazione alle sue attribuzioni riferite ai profili ordinamentali delle società commerciali, su cui interviene la proposta di legge in esame, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese innovative e ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

In estrema sintesi, l'articolo 1 richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento sono quantificati in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto « *decreto Sostegni-bis* » (articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021). La norma chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a (Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in imprese innovative.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Tenuto conto dei profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo sulla proposta di parere del relatore e sottolinea come il provvedimento in esame sia in linea con quanto previsto in tema di promozione del sostegno delle start-up anche dalla abbinata proposta di legge del suo gruppo a firma del collega Stefanazzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta precedente, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva. Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

Devis DORI (AVS), a nome del suo gruppo dichiara il voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice, onorevole Buonguerrieri, ha depositato la relazione introduttiva.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, ad integrazione della relazione della seduta di martedì 20 giugno, desidera richiamare altresì i contenuti dell'articolo 4, in quanto coinvolge, sia pur indirettamente, la competenza della Commissione.

Difatti, tale disposizione prevede la sospensione di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 (commi 1-3, 6).

Pertanto, oltre all'espresso richiamo alla sospensione dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, la norma – e sotto tale profilo interessa la Commissione – la norma si riferisce anche ai procedimenti sanzionatori.

La *ratio*, come anche specificata nella relazione illustrativa, è di « non arrecare pregiudizio ai diritti dei privati (cittadini ed imprese) residenti o domiciliati » nei territori alluvionati.

Per completezza ricorda che la disposizione invece esclude espressamente dal campo di applicazione della norma i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza, che sono state adottate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, nonché a quelli relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) (comma 7).

Ciò premesso, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara che il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere si riferisce esclusivamente ai profili di competenza della Commissione. Invece, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, il Movimento 5 Stelle formula un giudizio critico in quanto carente e insufficiente rispetto alla gravità della situazione nella quale interviene.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice sottolineando che l'alternativa Verdi Sinistra si riserva di effettuare differenti valutazioni in sede di esame presso la Commissione di merito ed in Assemblea sulle misure complessive definite nel testo.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico alla proposta di parere della relatrice, essendo limitata alle sole misure emergenziali riferite al comparto Giustizia. Fa presente che il suo gruppo si riserva invece di esprimere un parere complessivo sul provvedimento solo all'esito dell'esame dello stesso da parte della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince.

Doc XXII, n. 9.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore, onorevole Calderone a illustrare la proposta di parere.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 5*).

Valentina D'ORSO (M5S) chiede di precisare i termini della osservazione.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, evidenzia che l'osservazione recata nel parere riflette una considerazione di natura tecnica già evidenziata in sede di relazione introduttiva che, sinteticamente richiama.

Valentina D'ORSO (M5S) preso atto dei chiarimenti, dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15 e dalle 17.15 alle 17.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* (Atto n. 45);

premesso che:

lo schema in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2021 (articolo 15 della legge n. 127 del 2022) avente ad oggetto l'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;

con nota 137 final del 26 gennaio 2023, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per non aver provveduto tempestivamente all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento;

in particolare, l'articolo 4 disciplina l'esame in Italia degli ordini di rimozione transfrontalieri, ovvero quelli emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di *hosting* non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale, individuando l'autorità competente in materia nel giudice per le indagini preliminari, cui tali ordini vanno trasmessi;

la medesima disposizione affida al GIP la competenza a valutare se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza, previste dall'art. 4, par. 3 e 4, del regolamento;

rilevato che ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, « *avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge* »; tuttavia il terzo periodo prevede che « *il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito dell'ordinanza* », mentre dal tenore letterale della norma sembra che la decisione motivata assuma la forma del decreto;

preso atto della valutazione favorevole resa dalla V Commissione Bilancio in data 31 maggio 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione a quanto indicato nella premessa si dovrebbe valutare l'opportunità di verificare la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, secondo e terzo periodo, in quanto quest'ultimo riferisce al « *deposito dell'ordinanza* » il momento iniziale da cui decorre il termine per il ricorso per cassazione, laddove il secondo periodo prevede invece che la decisione del giudice assuma la forma del *decreto* motivato.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che la competenza della Commissione Giustizia viene in rilievo in termini generali, in relazione alle sue attribuzioni riferite ai profili ordinamentali delle società commerciali, su cui interviene la proposta di legge in esame, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese innovative e ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice e che, in particolare:

l'articolo 1 richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente;

l'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start up e PMI innovative;

l'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto « decreto Sostegni-bis » (articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021) al fine di chiarire la disciplina sulle esenzioni delle plusvalenze dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*;

l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

il disegno di legge si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale, semplificare le relative procedure, agevolare lo sviluppo e la condivisione di beni immateriali;

l'articolo 6 modifica l'art. 127 del codice della proprietà industriale, aumentando talune sanzioni amministrative per ingannare sull'esistenza di brevetti o marchi registrati;

gli articoli 9 e 10 incidono, rispettivamente sulla durata in carica dei membri della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti

e marchi – che viene aumentata da due a quattro anni – e sui termini intercorrenti tra la convocazione delle parti e l'udienza di trattazione dinanzi alla Commissione, che vengono ridotti da quaranta a trenta giorni;

l'articolo 22 abroga il divieto di sequestrare, salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale in esposizione o in transito da o per la medesima;

l'articolo 23 include anche gli atti tra vivi che estinguono i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di tali diritti su tali titoli nel novero di quelli che devono essere trascritti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 2, in sintesi, detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali nei procedimenti civili e penali, per i residenti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, nonché la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile;

l'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali –

dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023;

l'articolo 4 prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi – ivi compresi quelli di natura sanzionatoria – salvo quelli relativi allo stato emergenziale e al PNRR – che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che abbiano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc XXII, n. 9.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

premesso che:

tra i compiti previsti dall'articolo 1, la Commissione ha quello di accertare le ragioni che abbiano ostacolato l'accertamento delle responsabilità relative (*lettera d*), nonché eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno (*lettera g*);

l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo che, per le audizioni a testimonianza, si applichino gli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale, relativi a delitti contro l'attività giudiziaria;

l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria, prevedendo, in particolare, che devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;

l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto su gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

rilevato che, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 3 – che replica

il testo della precedente legislatura nonché di una delibera istitutiva di una Commissione monocamerale di inchiesta di questa legislatura (sulla morte di David Rossi) – la prassi prevalente riferita agli atti istitutivi di Commissioni d'inchiesta sembra orientarsi nel senso di richiamare le sole disposizioni penali recate dall'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e dall'articolo 372 (falsa testimonianza);

in particolare, tale formula è presente nelle leggi istitutive delle Commissioni di inchiesta bicamerale sul femminicidio (legge n. 12 del 2023) e Antimafia (legge n. 22 del 2023), nonché nelle proposte di legge istitutive delle Commissioni di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato) e sull'emergenza Covid (licenziata dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea); analogamente, essa figura nella delibera istitutiva della Commissione monocamerale sul degrado urbano (Doc. XXII n. 11);

nella sola legge 10 maggio 2023, n. 5, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si prevede che «*per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale*»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe verificarsi se per le audizioni a

testimonianza sia opportuno limitare i richiami normativi ai soli artt. 366 e 372 del codice penale ovvero, in analogia con la citata legge n. 53 del 2023, richiamare le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 64

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a deliberare l'adozione del testo base tra le due proposte di legge in esame, che sono identiche.

Ricorda che, una volta adottato il testo base, il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni I, V, VI e XIV, competenti in sede consultiva, per l'espressione dei pareri, e si fisserà il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che do-

vranno pervenire entro la giornata di mercoledì 28 giugno prossimo.

Chiede quindi ai relatori di formulare la loro proposta in ordine all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), *relatore*, propone di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 712 De Luca.

Filippo SCERRA (M5S), preannunciando l'astensione del Movimento 5 Stelle sull'adozione del testo base, sottolinea che, nonostante le modifiche negoziate dall'allora Ministro Amendola, il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità presenta ancora diverse criticità. Tuttavia, benché si tratti di uno strumento inadeguato, occorre stigmatizzare l'atteggiamento contraddittorio ed elusivo del Governo e della maggioranza, fin qui incapaci di esprimere una posizione chiara sulla materia.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), preannunciando il voto favorevole della propria componente politica sulla proposta avanzata dal relatore ed esprimendo perplessità sulla scelta di astenersi del Movimento 5 Stelle, la quale risulta poco coerente con il fatto che il Trattato in questione è stato sottoscritto dall'allora Presidente del Consiglio Giu-

seppe Conte, sottolinea l'irresponsabilità e la pavidità sia della maggioranza sia del Governo, che non ha ancora chiarito la propria posizione in merito.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), *relatrice*, prendendo atto dei criteri che hanno indotto a proporre come testo base la proposta di legge C. 712 De Luca, auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 712 De Luca.

Giulio TREMONTI, *presidente*, precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 19 di mercoledì 28 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa presentata dai Relatori</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	77
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione presentate</i>)	78
ALLEGATO 5 (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 3.15, 5.175, 9.46 e 12.35 e agli emendamenti dei Relatori 5.177, 6.45 e 8.6</i>)	79
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero e C. 1061 Stefanazzi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ERRATA CORRIGE	74

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

nenti alla materia tributaria – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricordando che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno 2023, invita la relatrice, on. Matera, ad illustrare i contenuti del provvedimento ed a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rammenta che il provvedimento, che con-

sta di 32 articoli, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, per disciplinare: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, sinteticamente illustra le disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo l'articolo 29, che chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione all'ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata. In particolare si sostituisce interamente l'articolo 229 del Codice della Proprietà Industriale, intervenendo sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti. È innanzi tutto integrata la rubrica dell'articolo con la nuova dizione «Tasse e diritti rimborsabili». Con la novella al comma 1 viene specificato che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto); si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (nella formulazione attuale il comma 1 fa riferimento ai diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda); si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per

il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione.

Rileva che la novella al comma 2 precisa che i rimborsi (senza riferimento ai «diritti») sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti: si fa innanzi tutto riferimento alle tasse da rimborsare e non più ai diritti; le tasse da rimborsare devono riferirsi a una domanda di registrazione di marchio respinta (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla domanda di brevetto); solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio; si stabilisce espressamente che, in ogni altro caso, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (nella formulazione vigente del comma 3, l'istanza per ottenere il rimborso deve essere diretta, su iniziativa dell'avente diritto). Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce l'obbligo di annotazione dei rimborsi nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, nel registro delle domande. Ricorda al riguardo che la disciplina relativa alla domanda di brevetto è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, recante Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008).

Evidenzia poi che di interesse della Commissione Finanze è anche l'articolo 31, che modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. A tal fine il provvedimento novella l'articolo 1, comma

1-quater, della tariffa di cui all'allegato A del D.P.R. n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo. In particolare: viene aumentato da 42 a 48 euro l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a)); viene diminuito da 20 a 16 euro l'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis)); viene diminuito da 85 a 80 euro l'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b)); viene aumentato da 15 a 16 euro l'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)). L'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

Formula dunque proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole formulato dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica il ritiro degli emendamenti 12.34 del Governo e 5.176 dei relatori; evidenzia altresì che i relatori hanno presentato l'emendamento 5.177, che è stato trasmesso nella giornata di mercoledì 21 ai commissari e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*). Avverte quindi che sono stati presentati 24 subemendamenti alle proposte emendative presentate dal Governo e dai relatori, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 5*).

Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Fabrizio Sala, esprime parere contrario a tutte le proposte emendative presentate all'articolo 5, ad eccezione degli identici Congedo 5.22 e Panizzut 5.23 e degli identici Gruppioni 5.81, Tabacci 5.82 e Borrelli 5.83, su cui esprime parere favorevole; esprime altresì parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) sugli emendamenti Pastorella 5.29 e Di Maggio 5.46, Mazzetti 5.43, Bagnai 5.47, e Della Vedova 5.49, la cui proposta di riformulazione riguarda anche l'emendamento Matteoni 9.44.

Chiede infine che vengano accantonati gli emendamenti dei quali è stata testé proposta una riformulazione – ovvero gli emendamenti Pastorella 5.29 e Di Maggio 5.46, Mazzetti 5.43, Bagnai 5.47 e Della Vedova 5.49 – e gli emendamenti Marattin 5.68, Bagnai 5.79, Fenu 5.154 e Marattin 5.161, nonché gli emendamenti 5.175 del Governo e 5.177 dei relatori ed i relativi subemendamenti.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli emenda-

menti Pastorella 5.29, Mazzetti 5.43, Di Maggio 5.46, Bagnai 5.47, Della Vedova 5.49, Marattin 5.68, Bagnai 5.79, Fenu 5.154 e Marattin 5.161, nonché degli emendamenti 5.175 del Governo e 5.177 dei relatori e dei relativi subemendamenti; non essendovi obiezioni, dispone quindi l'attivazione del sistema a circuito chiuso.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 5.1.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra l'emendamento Guerra 5.2, evidenziando che esso incide sull'impianto ideologico del disegno di legge, in quanto intende razionalizzare i vigenti regimi sostitutivi e instaurare un sistema duale, con applicazione dell'Irpef ad aliquota continua, e contestualmente razionalizzare le vigenti detrazioni e deduzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 5.2.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 5.4, ribadendo che con alcuni emendamenti all'articolo 5 il proprio gruppo conferma la volontà di proporre un impianto dell'Irpef alternativo a quello prospettato del Governo, che giudica frammentario e non ordinato.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Merola 5.4, annuncia il voto contrario del proprio gruppo, non concordando sulla prefigurazione di un'imposta sui redditi ad aliquota continua. Ritiene infatti che tale sistema non risulterebbe facilmente comprensibile ai contribuenti, i quali necessiterebbero di specifiche competenze, nonché della disponibilità di mezzi tecnologici, per conoscere concretamente il proprio debito di imposta. Inoltre rileva che l'articolo 53 della Costituzione informa già il sistema tributario alla progressività e che l'attuale impianto dell'Irpef risulta più progressivo di quanto previsto nel 1974.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 5.4 e Bonetti 5.5.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) interviene sul proprio emendamento 5.8. Evidenzia che nel disegno di legge la locuzione «nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica» — di cui l'emendamento propone la soppressione — è un mero generico richiamo e non è stata in realtà inserita dal Governo tra i principi di delega. Ritiene che le proteste delle altre forze di opposizione sulla *flat tax* si siano dunque basate su una falsa indicazione, che la maggioranza ha utilizzato, scientemente, con finalità meramente propagandistiche. A suo avviso il sistema dell'Irpef, anche qualora fosse prevista un'unica aliquota, risulterebbe informato alla progressività in virtù delle detrazioni e deduzioni vigenti. Sottolinea che l'aliquota media in Italia, alla luce delle agevolazioni, è pari a circa il 19 per cento e che, per alcune categorie di contribuenti, essa si eleva a una percentuale del 43 per cento circa; l'introduzione di un'aliquota unica avvantaggerebbe dunque principalmente i percettori di redditi più alti. Con la proposta emendativa in discussione si chiede dunque di sopprimere tale riferimento, che appare infondato e alla cui realizzabilità non crede, a suo avviso, neppure la maggioranza stessa.

Emiliano FENU (M5S) interviene sul medesimo emendamento, evidenziando che avrebbe preferito l'utilizzo dell'espressione «aliquote impositive uniche». Concorda con il deputato Marattin sulla sostanziale impossibilità di pervenire a un'aliquota unica, ravvisando invece come l'attuale sistema configuri un insieme disordinato di regimi sostitutivi. A suo avviso ciò comporta la progressiva erosione dell'imposizione progressiva che, di fatto, è limitata alle categorie più deboli: pensionati e lavoratori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Fenu 5.7, Marattin 5.8 e Della Vedova 5.9, con la consapevolezza che nell'impianto del disegno di legge è previsto l'approdo a un sistema di tassazione *flat* dei redditi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fenu 5.7, Marattin 5.8, e Della Vedova 5.9, nonché gli emendamenti Borrelli 5.10, Grimaldi 5.12, Borrelli 5.13, Guerra 5.15, Baldino 5.3 e Alifano 5.17.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 5.18, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario formulato da Relatori e Governo. Preliminarmente evidenzia come in Italia il tasso di occupazione e di attività delle donne sia di circa 13 punti percentuali più basso rispetto alla media degli altri paesi europei. Accanto alle opportune misure fiscali, auspica l'introduzione di altre tipologie di sostegno alle famiglie (tra cui, per esempio, gli asili nido). Illustra poi la *ratio* della proposta emendativa, che intende favorire il cosiddetto secondo percettore di reddito, cioè il componente del nucleo familiare che fa il proprio ingresso nel mondo del lavoro e al quale si intendono, perciò, fornire incentivi fiscali di durata temporanea. Chiede dunque di ponderare tale tematica, alla luce della circostanza che essa aveva trovato l'accordo delle forze politiche nel corso dell'esame del disegno di legge di delega fiscale presentato dal governo Draghi nella precedente legislatura.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che il parere del Governo sull'emendamento Bonetti 5.18 parrebbe contrario per carenza di copertura finanziaria.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), replica che le scelte di politica economica sono anche scelte di allocazione di risorse; in presenza di una scarsità di risorse, sarebbe più opportuno rilevare che il Governo ha scelto di allocare quelle disponibili per finalità diverse, in luogo di addurre la carenza di copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 5.18.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) chiede l'accantonamento degli emendamenti Lupi 5.20, 5.19 e 5.35.

Marco OSNATO, *presidente*, ne dispone l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 5.21 e approva gli identici emendamenti Congedo 5.22 e Panizzut 5.23 (*vedi allegato 3*); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borrelli 5.24 e Bonetti 5.25.

Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il ritiro dell'emendamento Rampelli 5.28, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.27.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 5.30, ribadisce quanto già rilevato con riferimento all'emendamento Bonetti 5.18, ovvero che la scelta di non sostenere i secondi percettori di reddito del nucleo familiare è una scelta di natura politica, che poco ha a che fare con problemi di natura finanziaria, come invece sostiene il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 5.30 e Borrelli 5.31.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 5.33. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.34; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 5.36.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.37, del quale è cofirmatario.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Manzi 5.39, evidenziando anzitutto che nell'impianto del disegno di legge, come anche emerso nel corso dell'esame del provvedimento, la copertura finanziaria delle misure attua-

tive è demandata ai decreti legislativi delegati. Sull'emendamento in parola, nello specifico, sottolinea l'opportunità che le misure fiscali siano presidio di tutela dei beni culturali, attraverso la predisposizione di incentivi fiscali strutturali alle imprese e al capitale privato che intenda investire nel patrimonio artistico e culturale del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Orrico 5.38 e Manzi 5.39.

Angela RAFFA (M5S) interviene sull'emendamento Sergio Costa 5.41, illustrandone il contenuto ed evidenziando la distanza del proprio gruppo parlamentare con le posizioni del Governo in ordine alle politiche energetiche e all'emergenza legata al cambiamento climatico.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 5.41.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.44, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Della Vedova 5.50, Piccolotti 5.51, Zanella 5.52, Marattin 5.53, Borrelli 5.54, Bonelli 5.55, Tabacci 5.56, Grimaldi 5.60.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 5.61.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mari 5.63, gli identici emendamenti Borrelli 5.65, Della Vedova 5.66 – quest'ultimo sottoscritto dal deputato Bonelli – e Toni Ricciardi 5.67, nonché l'emendamento D'Alfonso 5.69.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.71; si intende che vi abbia rinunciato. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Schifone 5.73.

Renate GEBHARD (MISTO) annuncia il ritiro del proprio emendamento 5.75.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marattin 5.78.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.80, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gruppioni 5.81, Tabacci 5.82 e Borrelli 5.83 (*vedi allegato 3*).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene sul proprio emendamento 5.84, rilevando che esso intende perseguire obiettivi di contrasto alla denatalità e di sostegno alle famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 5.84.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Palma 5.85; si intende che vi abbia rinunciato.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Toni Ricciardi 5.86, illustrandone il contenuto ed evidenziando la necessità che il sistema fiscale si faccia carico di ovviare alle disparità esistenti tra i diversi territori del Paese, specialmente con riferimento alle aree interne, alle terre alte, ai territori aventi caratteristiche di insularità; evidenzia che tale finalità è altresì coerente con gli obiettivi del PNRR.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) si ricollega all'intervento del deputato D'Alfonso ed evidenzia che gli svantaggi dei territori in condizioni di fragilità, dal nord al mezzogiorno, si riverberano altresì sulle difficoltà da parte delle strutture pubbliche – tra cui gli ospedali – di assumere personale, in presenza di evidenti svantaggi che caratterizzano numerose aree del Paese. Con riferimento al proprio emendamento, rileva che la formulazione uti-

lizzata appare sufficientemente flessibile e tale da poter incontrare il favore di tutte le forze politiche.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) sottolinea come il fenomeno evidenziato dal deputato Toni Ricciardi investa altresì grandi città come Napoli che, pur essendo capoluoghi di regione, si trovano in un territorio caratterizzato da elementi di fragilità. Si mostra concorde con l'emendamento 5.86 Ricciardi, anche nell'ottica della prossima discussione sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene in favore dell'emendamento 5.86 Ricciardi.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo a supporto dell'emendamento 5.86 Ricciardi, evidenzia la necessità di tenere in considerazione anche la tematica del lavoro agile svolto nelle aree interne, come già avvenuto durante i lavori sull'A.C. 107, in materia di *start-up* innovative, di cui la Commissione si appresta a concludere l'esame.

Il viceministro Maurizio LEO ritiene che la tematica sia in effetti degna di attenzione e, modificando il parere in precedenza espresso, si dichiara favorevole all'emendamento Toni Ricciardi 5.86, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Toni Ricciardi 5.86 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marco OSNATO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative

mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 Centemero e C. 1061 Stefanazzi.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 giugno la Commissione ha concluso la votazione di tutte le proposte emendative e ha proceduto inoltre all'abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi. Ricorda che tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti, ovvero ritirati dai presentatori.

Avverte inoltre che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), X (Attività produttive) e XIV (Politiche UE). La V Commissione (Bilancio) renderà invece il parere direttamente all'Assemblea. Ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 26 giugno, alle ore 11.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione il mandato al relatore Centemero a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 129 del 20 giugno 2023,

a pagina 62, alla settima riga del sommario, dopo le parole « Seguito del-

l'esame e rinvio » aggiungere le seguenti « - Abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi ».

A pagina 68, seconda colonna, trentaduesima riga, dopo le parole « Seguito dell'esame e rinvio » aggiungere le seguenti « - Abbinamento della proposta di legge C. 1061 Stefanazzi ».

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
disegno di legge C. 1134, approvato dal
Senato, e abb. recante: « Modifiche al co-

dice della proprietà industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA DAI RELATORI**

ART. 5.

Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente: 01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fi-

scale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

5.177. I Relatori.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

* **5.22.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **5.23.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: , con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

** **5.81.** Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

** **5.82.** Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

** **5.83.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

5.86. *(Nuova formulazione)* Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE**

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rigenerazione urbana e valorizzazione edilizia;

5.43. *(Nuova formulazione)* Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo il capoverso 1.3) aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

* **5.29.** *(Nuova formulazione)* Pastorella, Ricchetti, Sottanelli.

* **5.46.** *(Nuova formulazione)* Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

5.47. *(Nuova formulazione)* Bagnai, Cavadoli, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;

* **5.49.** *(Nuova formulazione)* Della Vedova, Magi.

* **9.44.** *(Nuova formulazione)* Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 3.15, 5.175, 9.46 E 12.35 E AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI 5.177, 6.45 E 8.6**

ART. 3.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 21 per cento,

0.3.15.2. Grimaldi, Borrelli.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 20 per cento,

0.3.15.1. Grimaldi, Borrelli.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coordinando e razionalizzando gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.

0.3.15.5. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività digitali dematerializzate, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale;

0.3.15.3. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

0.3.15.4. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

0.3.15.6. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) misure di rafforzamento del potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

0.3.15.7. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, secondo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE, con l'introduzione tra l'altro:

1) di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione;

2) di un regime sanzionatorio conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle *controlled foreign companies* (CFC) rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).

3.15. Governo.

ART. 5.

All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata *con le seguenti:* l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività

Conseguentemente, sopprimere le parole da: ferma restando la complessiva valutazione *fino alla fine del periodo.*

0.5.175.4. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata *con le seguenti:* la progressiva detassazione

0.5.175.7. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: , in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta *con le seguenti:* di un'imposta progressiva

0.5.175.9. Grimaldi, Borrelli.

All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: e delle relative addizionali *con le seguenti:* , con esclusione delle relative addizionali

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali

0.5.175.1. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;

0.5.175.2. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

All'emendamento 5.175 Governo, capoverso 2.4), sopprimere le parole: che eccedano una determinata soglia;

0.5.175.8. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

All'emendamento 5.175 Governo, dopo le parole: una determinata soglia *inserire le seguenti:* , sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;

0.5.175.6. Marattin.

All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole da: ferma restando la complessiva valutazione fino alla fine del periodo.

* **0.5.175.5.** Marattin.

* **0.5.175.3.** Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso numero 2.4) con il seguente:

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi di cui all'articolo 49 del TUIR riconducibili alla tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito, introdotto per l'anno 2023 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

5.175. Governo.

All'emendamento 5.177 Relatori, numero 01), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasformazione, su opzione del contribuente, della ritenuta d'acconto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando i successivi adempimenti dichiarativi di conguaglio

0.5.177.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:

01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai

contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

5.177. I Relatori.

ART. 6.

All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole da: riduzione dell'aliquota IRES *fino a:* in materia di reddito d'impresa *con le seguenti:* rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese, gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, la formazione, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno

0.6.45.1. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni *con le seguenti:* in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da

1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni;

0.6.45.2. Marattin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;

6.45. I Relatori.

ART. 8.

All'emendamento 8.6 Relatori, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

0.8.6.1. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

8.6. I Relatori.

ART. 9.

All'emendamento 9.46 Governo, sopprimere il numero 1).

0.9.46.1. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

All'emendamento 9.46 Governo, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;

0.9.46.3. Marattin.

All'emendamento 9.46 Governo, numero 2), sopprimere le seguenti parole: fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali,

0.9.46.2. Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

9.46. Governo.

ART. 12.

All'emendamento 12.35 Governo, lettera f-bis), sostituire le parole: a distanza, anche

transfrontaliera, con le seguenti: a distanza transfrontaliera

0.12.35.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

12.35. Governo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	85
ALLEGATO (Parere approvato)	89

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riferisce sinteticamente sulle parti di competenza del decreto-legge n. 48 del 2023, approvato proprio oggi dall'Assemblea del Senato.

Nel contesto di molte disposizioni inerenti ai rapporti di lavoro e allo stimolo dell'occupazione, quattro disposizioni attingono in maniera più specifica al mondo dei trasporti. In particolare, l'articolo 31 reca una serie di disposizioni per il completamento della liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

A tale riguardo è utile ricordare come la crisi finanziaria della società aerea Alitalia abbia reso necessari, nel corso degli ultimi anni, una serie di interventi normativi conseguenti all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Nell'arco del 2019 sono stati emanati diversi decreti-legge volti a regolare le modalità di dismissione delle attività dell'Alitalia.

È poi intervenuto l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha consentito la costituzione della compagnia aerea ITA S.p.a. Successivamente alla cessazione dell'attività di volo di Alitalia S.p.a., avvenuta il 14 ottobre 2021, ITA S.p.a. è divenuta operativa in data 15 ottobre 2021. Al 31 dicembre 2021 la società risulta avere 52 aerei e 2.235 dipendenti.

Ritornando, quindi, all'illustrazione di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge, il comma 1 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla

decisione della Commissione europea di cui al sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale « nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa ».

Il comma 2, invece, stabilisce che, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 34 modifica la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni – previsti dall'articolo 14 del decreto-legge c.d. Aiuti *ter* – al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano

iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio.

L'articolo 35 esonera, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, conseguentemente autorizzando la spesa di 1,4 milioni di euro.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, la disposizione in commento esonera, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298 del 1974), dal versamento del contributo previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011.

A tal proposito ricorda come l'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisca che all'esercizio dei compiti e delle attività proprie dell'Autorità di regolazione dei trasporti si provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore

all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione.

A tal fine nel nuovo provvedimento è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto all'articolo 36, esso consente la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi. In pratica e in sintesi, i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale *extra* UE.

È, poi, istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera.

La premessa necessaria per comprendere la portata della disposizione è il contenuto del decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito dalla legge n. 30 del 1998). In particolare, si fa riferimento all'articolo 1, comma 5, il quale prevede limitazioni per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge.

In sintesi, tali limitazioni consistono nel divieto del cabotaggio nell'ambito dei porti riservati agli armatori comunitari (riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione), salva l'eccezione per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza

lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato.

Sempre secondo il comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, le navi iscritte nel Registro internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax*, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

Ricorda che le navi *ro-ro* sono quelle che caricano e scaricano camion e rimorchi (*roll on roll off*), mentre le *ro-ro pax* caricano e scaricano camion, rimorchi, automobili e passeggeri (*roll on roll off passengers*).

Si fa poi riferimento all'articolo 2, comma 1-ter, il quale prevede che – con accordo sindacale con le organizzazioni comparativamente più rappresentative – si possa derogare all'articolo 318 del codice della navigazione, il quale a sua volta limita la composizione degli equipaggi al personale italiano o di altro paese dell'UE. Senonché lo stesso articolo 2, comma 1-ter, esclude che tale deroga possa inerire a navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.

Ebbene, di fronte a questo quadro normativo, l'articolo in commento prevede che gli illustrati limiti possano essere derogati – anche in questo caso – mediante accordi sindacali con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La finalità della deroga è di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

La deroga vale solo per le navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.

La disposizione stabilisce che la deroga non può avere una durata superiore a 3 mesi.

Per ulteriori dettagli sulle disposizioni il cui contenuto ha esposto, rimanda al *dossier* del Servizio studi della Camera dei deputati.

Infine, formula e illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario della propria forza politica. Tale orientamento, argomenta, discende da un giudizio complessivo sul provvedimento, approvato in maniera « scenografica » dal Consiglio dei ministri il 1° maggio e che invece aumenterà disuguaglianza, povertà e precariato, visto che prevede l'abolizione del reddito di cittadinanza e l'introduzione di nuovi contratti a termine e *voucher* che incrementeranno anche l'insicurezza sui luoghi di lavoro.

Attende quindi diverse risposte dal Governo sulla vicenda Alitalia, visto che appare ormai chiaro come si sia trattato di cessione di ramo d'azienda e che ITA sta assumendo sul libero mercato piuttosto che tra il personale della ex Alitalia. Tutte queste manchevolezze, conclude, non sono minimamente compensate dalla proroga dei *bonus* prevista nel decreto-legge in esame.

Giorgio FEDE (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle,

rilevando come il provvedimento, nato strumentalmente il 1° maggio, sia definibile come decreto-legge « precariato » piuttosto che come decreto-legge « lavoro ». Nel richiamare le molte considerazioni già fatte in merito nel corso dell'esame al Senato, ritiene evidente che il testo peggiori una situazione già critica, in un momento così difficile, in cui 61 miliardi dei risparmi degli italiani si sono volatilizzati, con una contrattazione e una situazione stipendiale ferme da trent'anni e una vita lavorativa caratterizzata da stipendi molto bassi.

Cita ancora, a dimostrazione dell'insensibilità dei membri del Governo, la vicenda denunciata dalla trasmissione televisiva *Report* che riguarderebbe la Ministra Santanchè e la società Visibilia.

Sottolinea quindi come l'azione politica dell'Esecutivo sia una crociata contro i cittadini che non tiene conto dei più deboli, e come in questa direzione si muova anche il provvedimento in esame.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Citando l'intervento del collega Fede, ribadisce che si tratta di un provvedimento nutrito di retorica, che ha utilizzato la ricorrenza del 1° maggio per tentare di riverniciare l'immagine del Governo sui temi del lavoro; in realtà esso aumenta il precariato, determina nuove situazioni che lasciano aperta una questione salariale grave nel Paese, e non prevede alcun investimento serio nella crescita del lavoro, come sarebbe stato viceversa possibile grazie al PNRR. Infine, visto il rapporto creatosi col movimento sindacale, rileva come il decreto – legge crei un blocco nella contrattazione e una paralisi nell'azione politica volta a ridurre il precariato, specialmente giovanile.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.20.

ALLEGATO

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1238, approvato, con modificazioni dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro »;

rilevato che:

l'articolo 31 reca disposizioni relative alla liquidazione dell'Alitalia;

l'articolo 34, nel modificare la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destina, tra l'altro, gli 85 milioni – previsti dall'articolo 14 del decreto-legge c.d. Aiuti *ter* – al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito;

l'articolo 35 esonera dal contributo annuale all'ART le imprese di autotrasporto merci per conto terzi per l'esercizio 2023;

l'articolo 36 prevede la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico

di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi: in pratica i traghetti non europei potranno svolgere servizio di cabotaggio anche nell'ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE;

valutate favorevolmente tali disposizioni legislative e, in particolare, quelle di cui agli articoli 34 e 35, che vengono incontro a motivate sollecitazioni degli operatori del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire norme volte a consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto, realizzati anche in attuazione delle relative misure del PNRR, accelerando le procedure autorizzative e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché a programmare e adottare misure che permettano al personale trasferito presso la medesima ANSFISA, ove in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di verifica e autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti, previa procedura di riqualificazione del personale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 Centemero.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Andreuzza, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame segnalando, innanzitutto, che la proposta di legge interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice. Avverte, altresì, che l'avvio della discussione in Assemblea è fissato a partire dalla prossima settimana.

Ricorda preliminarmente che, nell'ordinamento italiano, vige un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le PMI innovative. Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 e, da ultimo,

nell'articolo 14 decreto-legge n. 73 del 2022. In sintesi, si tratta di: i) incentivi all'investimento nel capitale, con detrazione Irpef pari al 30 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni; ii) incentivi fiscali in *de minimis*, ovvero una detrazione IRPEF del 50 per cento destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di *start-up* innovative o PMI innovative; iii) per le *start-up* innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio; iv) esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro; v) esclusione, per le *start-up* innovative, dalla disciplina delle società di comodo; vi) esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Segnala altresì che la disciplina delle imprese innovative a legislazione vigente è prevalentemente costituita dallo strumentario fiscale, operante sia nella fase della costituzione d'impresa ma, soprattutto, con riferimento alla sua fase operativa (investimenti nel capitale di tali imprese). In questo quadro legislativo, comunque implementato nel periodo pandemico e nella fase immediatamente successiva, sottolineo peraltro che i dati pubblici registrano un

incremento della presenza femminile nell'imprenditoria innovativa.

Per quanto riguarda il testo all'esame, più in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

Evidenzia poi che l'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* (di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione (ai sensi del comma 2) si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).

Evidenzia che l'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) che investono in imprese innovative. In tal senso l'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*), che ha esentato da imposizione, in via

temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Segnala, infine, che l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS). Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera *a*) propongono il predetto innalzamento del limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 TUF (Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a fini definitivi e (lettera *b*) ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la lettera *b*) interviene sull'articolo 35-undecies del TUF.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che il suo gruppo non è contrario sul merito della proposta di parere. Evidenzia, tuttavia, che quanto recato dal provvedimento è del tutto insufficiente anche considerato il fatto che questo Governo e questa maggioranza hanno, di fatto, cancellato misure che avevano dimostrato di essere utili ed efficaci come quelle concernenti Transizione 4.0 e i crediti d'imposta, nonostante in questo periodo si sia manifestata una riduzione del PIL di oltre il 7 per cento. Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 15 giugno la Commissione ha esaminato le proposte emendative relative al provvedimento in esame, respingendole tutte.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione europea, competenti in sede consultiva.

Comunica, inoltre, che la IV Commissione Difesa non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato al relatore per tre motivi.

Il primo riguarda il merito, nella considerazione che l'Italia ha bisogno di tutelare le sue moltissime indicazioni geografiche e prodotti tipici, oltre millecinquecento, soggette a pratiche di imitazione che

provocano un danno enorme non solo alla nostra economia ma anche all'immagine del nostro Paese nel mondo. In questo senso, sottolinea, il provvedimento all'esame è volto ad approntare maggiori tutele andando quindi a vantaggio delle imprese italiane anche se, aggiunge, per una più efficace tutela del *Made in Italy* servirebbe fare qualcosa di più.

Il secondo riguarda il fatto che questo disegno di legge si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista da una specifica Missione del PNRR. Ricorda che gli obiettivi della missione devono essere raggiunti entro il 30 settembre 2023, anche in termini di predisposizione dei relativi decreti attuativi; per tale motivo annuncia che non è intenzione del suo movimento politico rallentare la realizzazione di quanto previsto dalla PNRR, evidenziando invece che questi intende dare il suo efficace contributo per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Il terzo ordine di ragioni attiene al fatto che le misure recate dal provvedimento vanno a favore delle imprese perché deve considerarsi fondamentale la tutela dei beni immateriali quali idee, marchi e prodotti dell'ingegno, tutela che rappresenta altresì uno stimolo di crescita e di innovazione per le imprese, il cui sviluppo è assolutamente necessario per il buon andamento dell'economia italiana.

Fa presente che a questi motivi si deve aggiungere altresì una valutazione favorevole: circa la destinazione alle strutture accademiche di appartenenza, in prima battuta, dei diritti nascenti dall'invenzione realizzata dal personale di ricerca, abolendo il cosiddetto «*professor's privilege*» e allineando in tal modo il quadro giuridico italiano a quello degli altri Paesi europei; circa il nuovo ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di altri soggetti consortili di tutela, per la salvaguardia delle denominazioni di origine e di indicazione geografica; e, infine, circa l'introduzione del sistema di protezione temporanea dei disegni e modelli esposti insieme nazionali o internazionali.

Osserva, tuttavia, che permangono talune criticità quali, ad esempio, l'aver trascurato coloro che dovrebbero essere al centro dell'attenzione della politica del nostro Paese e cioè gli studenti: sono infatti costoro che danno un contributo sostanziale alla creazione di proprietà industriale e che, non essendo dipendenti degli atenei, non si vedono riconosciuti i diritti derivanti dalle loro invenzioni. Auspica quindi che quest'ultimo aspetto possa essere affrontato in fase di normazione secondaria.

Ritiene poi opportuno portare all'attenzione della Commissione un dato relativo al numero di richieste di brevetti europei. L'Italia, nel 2022, ha avviato solo il 2,5 per cento delle domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti contro, ad esempio, il 12,8 per cento della Germania o il 5,6 per cento della Francia. Ritiene che se la riforma del codice della proprietà industriale contribuirà all'aumento dei brevetti italiani vorrà dire che il provvedimento all'esame avrà colto nel segno, anche se teme che l'assenza di opportune misure finanziarie potrebbe giocare un ruolo decisivo. Rimanendo dell'avviso che il testo sia certamente migliorabile, conferma comunque il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 18.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del decreto-legge, che contiene specifiche disposizioni che incidono sull'attività d'impresa e rientrano nell'ambito di interesse della Commissione, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzi tutto presente che l'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato.

Segnala poi, in particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 17 che integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nella legge di bilancio 2019, stabilendo, in particolare, che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

L'articolo 27 – modificato al Senato – riconosce un incentivo ai datori di lavoro

privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti. Tale incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'articolo 30 prevede poi, in via transitoria, una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Il successivo articolo 31 reca poi una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.

L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Il contributo è fissato in 14,5 milioni di euro (di cui 5,5 milioni per il 2023 e 9 milioni per il 2024).

Segnala altresì quanto recato dall'articolo 37 che modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per tali fattispecie viene elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati. Viene inoltre limitata l'esclusione dalla possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, prevedendo che siano esclusi soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a venticinque, introducendo tal modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze

più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 44 che, al comma 3, prevede invece un incremento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ritene infatti che il provvedimento all'esame renda strutturale la precarietà del lavoro nel nostro Paese, come anche denunciato dalla CGIL. Osserva che in un Paese dove la maggior parte dei posti di lavoro sono precari difficilmente può crescere il benessere soprattutto quanto la precarietà colpisce, in particolare, i giovani cui viene negata ogni possibilità di vedere prospettive future di una vita dignitosa. Osserva, altresì, che se la destra ritiene che questo provvedimento rappresenti una specie di suo manifesto politico è in errore perché sembra che non tutte le componenti della maggioranza hanno dimostrato di essere pienamente in accordo, visto quello che è capitato nel corso dell'esame al Senato nella giornata di ieri. Ricorda, peraltro, che proprio al Senato maggioranza e opposizione avevano trovato una convergenza su alcune misure che poi sono state respinte dalla Commissione Bilancio.

Ritene, inoltre, che le misure recate dal provvedimento provocheranno effetti ben

diversi dal cosiddetto « decreto Dignità » che, nella passata legislatura, in soli sei mesi riuscì a creare oltre 600 mila posti di lavoro.

Infine, in tema di salario minimo, ricorda che questo non è una richiesta del solo Movimento 5 Stelle considerato che anche il governatore della Banca d'Italia vi ha fatto riferimento, anche perché si tratta di un istituto presente in molti Paesi sviluppati e dell'Unione europea. Rileva che sarebbe opportuno, piuttosto, spendere le risorse a disposizione per rafforzare i centri per l'impiego, cosa che al momento non è ancora avvenuta.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 18.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (C. 107 Centemero e abb.);

valutato con favore l'intervento recato dall'articolo 2 sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, volto a favorire

quindi gli investimenti privati in esse e a incentivarne lo sviluppo;

preso favorevolmente atto che l'articolo 3 reca disposizioni volte a concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle *start-up* e PMI innovative nonché a rendere le conseguenti disposizioni conformi alla disciplina, in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (C. 1238 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore che l'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che

l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato;

sottolineato che l'articolo 27, come modificato al Senato, riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	98
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE REFERENTE:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	100
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Anna Laura ORRICO, alla quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Valentina BARZOTTI.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione

degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nuovo testo C. 418 Lupi.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul nuovo testo – adottato come testo base nella seduta del 24 maggio 2023 – della proposta di legge C. 418 Lupi, recante l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, favorisce le iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica. Al comma 2, si prevede che siano definite con decreto ministeriale le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Ricorda che, secondo la definizione offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel documento «*Life Skills Education For Children And Adolescents In Schools*» del 1993, le competenze non cognitive sono competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità. La loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana, il che potrebbe portare all'insorgere di fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

L'articolo 1-bis prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano

straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche. Il comma 2 stabilisce che la formazione dei docenti sia organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 3, commi 1 e 2, prevede, a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e per un triennio, lo svolgimento di una sperimentazione nazionale, i cui criteri generali, i requisiti e le modalità di partecipazione sono definiti, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai sensi del comma 3, tale sperimentazione è finalizzata, in particolare: all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; all'individuazione di percorsi formativi innovativi, basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e partenariati; alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Mentre il comma 4 interviene in tema di autorizzazione della partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione, al comma 5 si prevede la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, stabilendosi, al comma 6, che nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai suoi componenti.

Si stabilisce quindi, al comma 7, che al termine dei tre anni di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.

Si prevede, infine, al comma 8, che per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 4, comma 1, prevede la definizione – da parte del medesimo decreto ministeriale contemplato all'articolo 3 – dei criteri generali, dei requisiti e le modalità di partecipazione alla sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), mentre il comma 2 stabilisce che, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione in questione siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Anna Laura ORRICO (M5S) annuncia a nome del proprio gruppo l'astensione sul provvedimento in titolo. Esprime in particolare perplessità per la mancanza di risorse finanziarie e di nuovo personale negli istituti scolastici destinato ai percorsi sperimentali. Si prevede ancora una volta la realizzazione di nuove attività a carico del personale scolastico senza adeguati incen-

tivi e riconoscimenti economici e senza provvedere a rafforzare gli organici. Si augura quindi un supplemento di riflessione della maggioranza e del Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione nel corso dell'esame in Assemblea.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Chiede all'onorevole Schifone, in qualità di relatrice, di svolgere il suo intervento introduttivo.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di inclu-

sione sociale e di accesso al mondo del lavoro, approvato, con modificazioni, dal Senato.

Fa presente quindi che l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza. Si qualifica, in particolare, l'Assegno di inclusione come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Tale misura è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si specifica che l'istituto si configura come una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Segnala che l'articolo 2 è volto a delineare la platea dei beneficiari dell'Assegno per l'inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l'accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito; l'articolo 3 provvede a disciplinare le modalità di calcolo dell'Assegno di inclusione, la relativa durata, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della situazione occupazionale, reddituale o del nucleo familiare; l'articolo 4 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell'Assegno di inclusione. In particolare, l'assegno di inclusione è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione; è riconosciuto subordinatamente al possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, al reddito e al patrimonio, al godimento di beni durevoli e all'assenza di misure cautelari personali, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta; è composto da

una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui e da un'integrazione dell'affitto fino a 3.360 euro annui (importi elevati, rispettivamente, a 7.560 e a 1.800 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). L'integrazione al reddito è moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; ha una durata non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi e il relativo beneficio economico, erogato tramite la Carta di inclusione, viene modificato in caso di variazioni della condizione occupazionale, reddituale o familiare; può essere richiesto all'INPS, ai patronati o ai CAF e la domanda comporta l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, e la successiva sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare svolta dai servizi sociali. Al termine della suddetta valutazione multidimensionale, i soggetti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro – salvo determinate eccezioni – vengono avviati ai CPI o ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Fa presente che l'articolo 5 è volto a istituire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL, individuandone le finalità, la natura e le relative caratteristiche. Nel dettaglio, il richiamato Sistema informativo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è realizzato dall'INPS ed è volto a consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione; favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari; svolgere analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione. Tale Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei

soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità previste nell'articolo 1 del provvedimento. È inoltre prevista, tramite decreti ministeriali, la predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme. Nel Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. Si dispone, in particolare, che i beneficiari attivabili al lavoro, registrandosi sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio. Sono poi specificate le finalità della piattaforma, diretta ad agevolare la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività.

L'articolo 6 dispone che i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, ove necessario svolta attraverso una équipe multidisciplinare. Nei casi in cui nel nucleo familiare vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi sottoscrivono un patto di servizio personalizzato. Salvo alcune eccezioni (titolari di pensione diretta, sessantenni e ultrasessantenni, disabili, malati oncologici, i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza), i componenti del nucleo familiare,

maggioresni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Quanto all'articolo 7, fa presente che esso è volto a disciplinare le attività di controllo e di vigilanza, e le relative modalità di attuazione, sull'Assegno di inclusione. Le attività di controllo sono svolte dal personale ispettivo dell'INL, dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS e dalla Guardia di finanza. Le attività di vigilanza sono svolte dal personale ispettivo dell'INL e dalla Guardia di finanza. Si prevede inoltre che, con decreto ministeriale, sia elaborato un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione. L'articolo 8 contiene il quadro sanzionatorio per la repressione delle indebite percezioni dei benefici economici dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. Si stabiliscono i casi di sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione o dell'indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa nell'ambito del supporto per la formazione e il lavoro, conseguenti all'adozione di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, e si disciplina il procedimento. Sono disciplinati anche i casi di revoca e di decadenza dall'Assegno di inclusione. In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione e, nei casi diversi da quelli di condanna in via definitiva o di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione in capo al beneficiario, l'Assegno di inclusione può essere richiesto

da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. Attraverso il sistema informativo SIISL, l'INPS mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici sono i comuni, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche previsti, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dall'Assegno di inclusione, danno luogo a responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. La maggiorazione del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie viene estesa ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

L'articolo 9 è volto a disciplinare le caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario dell'Assegno di inclusione è tenuto ad accettare, nonché la compatibilità tra tale beneficio e il reddito da lavoro che si percepisce. Nel dettaglio, fa presente che si dispone che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, che risulta attivabile al lavoro, ed è stato preso in carico dai competenti servizi per il lavoro, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che presenta le seguenti caratteristiche: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel suddetto caso, si specifica che non rilevano limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Si dispone che non operano le previsioni ivi disposte esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, e l'offerta va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici; si riferisce a un con-

tratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. Nel suddetto caso, si specifica che rileva una distanza massima di 80 chilometri del luogo di lavoro rispetto al domicilio del soggetto. Si prevede inoltre – in alternativa a tale distanza massima rispetto al domicilio del soggetto – che il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Si prevede poi la sospensione d'ufficio dell'Assegno di inclusione per la durata del rapporto di lavoro, ove l'offerta lavorativa concerna un rapporto di lavoro avente durata compresa tra uno e sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 in termini di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito (limite massimo di tremila euro lordi annui). Si stabilisce, infine, che, una volta concluso il rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo rimanente di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, prevedendosi altresì che non si computa, ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio, quanto è stato percepito.

L'articolo 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l'assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato. Una percentuale di tale incentivo è riconosciuta anche alle agenzie per il lavoro, ai patronati, agli enti, anche del Terzo settore, alle associazioni e alle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione. Inoltre, ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per

la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

L'articolo 11 istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. L'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, che consiste in un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività, che versano in determinate condizioni economiche e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tale indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

L'articolo 12-bis disciplina l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 reca una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, operativa sino al 31 dicembre 2023, e prevede che le disposizioni penali in materia continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Sono inoltre recate le autorizzazioni di spesa per i nuovi istituti dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché per la prosecuzione dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, ai percettori del beneficio che sono stati presi in carico dai servizi

sociali prima della scadenza del limite massimo di fruizione previsto per il 2023 e pari a sette mesi. L'articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modifiche riguardano, tra gli altri, profili che attengono al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

Fa presente che l'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza. L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria – relativamente agli ambiti del lavoro e della legislazione sociale – nel territorio della Regione Siciliana.

L'articolo 17 istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale. Si integra poi la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Le novelle riguardano, tra l'altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio, la qualificazione delle imprese coinvolte e la valutazione e la prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.

L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'am-

bito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale –. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. L'articolo 18-*bis* dispone un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. L'articolo 19 incrementa, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Segnala quindi che l'articolo 20 dispone sulla possibilità di utilizzare una quota parte di risorse del cosiddetto fondo bonus trasporti per l'estensione del riconoscimento del beneficio, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito. L'articolo 21 dispone che – per favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro – le risorse del Fondo di rotazione possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazio-

nale vigente. Le risorse del Fondo possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione. L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato; tale maggiorazione viene estesa ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni.

Evidenzia che l'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne la misura della sanzione amministrativa pecuniaria. Si provvede anche a modificare il termine temporale per la notifica dell'illecito amministrativo in oggetto. L'articolo 23-*bis* introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi. La possibilità concerne gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS relative ai lavoratori autonomi. L'articolo 24 modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi –. La nuova disciplina – oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori –: reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 set-

tembre 2022, che aveva introdotto tale causale; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi; a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'articolo, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si escludono dal computo del limite i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato; si escludono poi in via tassativa dal computo del limite alcune categorie di lavoratori.

Segnala che l'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione. La novella in esame introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste da un accordo di espansione – cessazioni relative ai lavoratori più vicini al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza. L'articolo 25-bis incrementa il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di

giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori. L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni con determinati requisiti. Tale incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'articolo 28 introduce un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. L'articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022.

Fa presente che l'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore; le novelle concernono in via principale il profilo delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all'interno di ciascuno dei suddetti enti. Novelle corrispondenti sono previste altresì nella disciplina relativa alla impresa sociale (figura che rientra nella nozione generale degli enti del Terzo settore). L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento. L'ipotesi di tale prolungamento concerne le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare

completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro. L'articolo 31 reca una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia. Al fine di consentire la revoca dell'attività di impresa da parte del tribunale, si equipara il completamento del programma di costituzione di una nuova società o di un nuovo gruppo all'ipotesi di cessione dei complessi aziendali di una società in amministrazione straordinaria.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i caf; l'incremento è pari a 30 milioni di euro.

Quanto all'articolo 33, segnala che esso dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone, a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico nonché in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. L'articolo 36-*bis* reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune. L'articolo 36-*ter* prevede l'obbligo dell'utilizzo della clausola sociale per il personale impiegato nei *contact center* per la gestione di attività di maggior tutela relative al mercato elettrico. L'obbligo di utilizzo della clausola sociale è previsto nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e, successivamente, al mercato libero. L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei con-

gressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Altre novelle integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del «Libretto Famiglia», previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti. L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera. Si prevedono, in particolare, sia modifiche di natura procedurale, sia di natura sanzionatoria a carico degli Atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di 4 punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile; l'incremento in esame non ha effetti sulla tredicesima mensilità.

Sottolinea che l'articolo 39-*bis* prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 42 istituisce un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. L'articolo reca inoltre, in ma-

teria di lavoro agile, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni. La suddetta proroga concerne altresì la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Fa presente che l'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. La disposizione inoltre introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società con azioni

quotate. L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto e recano alcune clausole contabili. Si rimodula inoltre la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. Si provvede altresì ad incrementare il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023. L'articolo 45 dispone infine che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 5 maggio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 11 di domani, venerdì 23 giugno 2023, scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 418 Lupi – in materia di introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale – come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento, favorendo lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, si propone di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, nonché di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica;

preso atto delle disposizioni dell'articolo 1, recanti interventi di sostegno per lo sviluppo di tali competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, promossi dal Ministro dell'istruzione e del merito, anche attraverso la definizione di specifiche linee guida;

considerato che l'articolo 1-bis prevede l'attivazione di una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, al fine di favorire lo sviluppo di tali competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponga un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, al comma 2, che la formazione dei docenti sia organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione;

preso atto delle norme recate all'articolo 3 che prevedono lo svolgimento di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, per la cui attuazione si prevede che le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

osservato che l'articolo 4 prevede lo svolgimento di tale sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	122
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01013 Malvasi: Interventi tesi a recuperare i ritardi nell'attuazione della Missione 6 del PNRR	113
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-01014 Loizzo: Definizione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per i pazienti affetti da psoriasi	114
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-01015 Quartini: Verifiche sull'esistenza di un conflitto di interessi concernenti due consulenti del Ministro della salute	114
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-01017 Vietri: Iniziative per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e la trasparenza delle liste d'attesa nella regione Campania	114
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-01016 Patriarca: Assenza di una delegazione italiana all'interno del <i>Coordination group</i> HTA europeo	114
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	129
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da domani, venerdì 23 giugno.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione sul disegno di legge in esame e per l'illustrazione della proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, approvato dal Senato il 2 maggio 2023, dispone modifiche al codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ricorda che la componente 2 della Missione 1 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In quest'area di intervento si inseriscono due misure relative alla proprietà industriale: la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e a garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese; l'investimento nel sistema della proprietà industriale (Investimento 6), il cui obiettivo è sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma.

Il disegno di legge sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere un parere in sede consultiva rappresenta, pertanto, un testo complesso, composto da 32 articoli. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che afferiscono alle competenze della Commissione Affari sociali.

In tale ottica, richiama l'articolo 3 del disegno di legge in esame che, sostituendo l'articolo 65 del CPI, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno

che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del CPI, in materia di comunione della proprietà industriale. Le previsioni della norma in commento si applicano, in base al comma 1 del nuovo articolo 65 del CPI, quando l'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti.

Si prevede altresì che le università, anche non statali legalmente riconosciute, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, debbano disciplinare i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva, nonché i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali.

L'articolo 4, inoltre, introduce nel CPI un nuovo articolo 65-*bis*, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa, di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto deve essere in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale.

L'articolo 21 novella l'articolo 61, comma 1 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), e abroga l'articolo 81 del CPI (Certificato complementare ai sensi della legge 19 ot-

tobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro), concernenti le disposizioni che continuano a disciplinare il regime giuridico dei certificati complementari di protezione – introdotti dalla legge n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso CPI – per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nuovo testo C. 418 Lupi.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da domani, venerdì 23 giugno.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione sul provvedimento in esame e per l'illustrazione della proposta di parere.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, come risultante dall'esame delle proposte emendative presso la Commissione competente in sede referente, all'articolo 1 attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Gli obiettivi di fondo cui l'iniziativa mira, attraverso l'investimento su tale tipologia di

competenze, sono la promozione dello sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, nonché della cultura della competenza, l'integrazione dei saperi disciplinari, il contrasto all'analfabetismo funzionale, alla povertà educativa e alla dispersione scolastica.

Il successivo articolo 1-*bis* prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda ad attivare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappatura delle esperienze e dei progetti già esistenti in ambito scolastico inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa, corredata da un'analisi degli impatti e dei risultati prodotti.

L'articolo 2 del provvedimento assegna al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di predisporre un Piano straordinario di azioni formative per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. La formazione è organizzata con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 3 della proposta reca la disciplina generale di una sperimentazione nazionale cui potranno partecipare le singole istituzioni scolastiche sulla base dei progetti presentati, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. La normativa di dettaglio è demandata a un decreto ministeriale apposito, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. La sperimentazione in oggetto è più in particolare finalizzata: all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti; all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo di tali competenze, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione; all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti

degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica; alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa. Al termine dei tre anni di sperimentazione, il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa. Il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione sono affidati ad un istituendo Comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 4 prevede infine che analoghe sperimentazioni siano attuate nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ricorda che il testo in esame è frutto di un lavoro avviato sin dalla scorsa legislatura, del quale il suo gruppo condivide gli obiettivi e i contenuti in quanto volto a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Evidenzia l'importanza di promuovere le cosiddette *soft skills* per migliorare le capacità di integrazione delle giovani generazioni.

Esprime tuttavia perplessità rispetto al fatto che non siano previste ore aggiuntive in tale ambito all'interno dei percorsi scolastici e che il provvedimento non rechi le risorse finanziarie necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi che vengono indicati. Nel segnalare che nel corso dell'esame in sede referente sono stati respinti gli emendamenti presentati dal suo gruppo volti a individuare una maggiore dotazione finanziaria, preannuncia un voto di astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere, auspicando che si mantenga la massima attenzione rispetto alla necessità di promuovere l'istruzione come strumento di crescita del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che è consentita la partecipazione in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-01013 Malvasi: Interventi tesi a recuperare i ritardi nell'attuazione della Missione 6 del PNRR.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, sottolinea come sia nell'interesse di tutti evitare di disperdere risorse essenziali derivanti dal PNRR per potenziare il Servizio sanitario nazionale e garantire una presa in carico dei pazienti più efficace.

Ritiene che il Governo debba fornire un sostegno alle regioni, in considerazione della complessità delle procedure.

Chiede, quindi, che il Governo svolga un costante monitoraggio rispetto allo stato di avanzamento delle misure previste dalla Missione 6 del PNRR, in quanto rappresentano una componente essenziale per la qualificazione della sanità italiana.

Nel rilevare che le rassicurazioni fornite nella risposta del rappresentante del Governo non appaiono pienamente in linea con i dati disponibili, dichiara che il suo gruppo continuerà ad esercitare una costante vigilanza, al fine di assicurare un

utilizzo tempestivo ed efficace dei finanziamenti previsti a livello europeo.

5-01014 Loizzo: Definizione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per i pazienti affetti da psoriasi.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Gemmato per la risposta esaustiva, esprime l'auspicio che sia possibile concretizzare in tempi rapidi l'inserimento della psoriasi nell'ambito del Piano nazionale della cronicità, come annunciato nella risposta alla propria interrogazione.

5-01015 Quartini: Verifiche sull'esistenza di un conflitto di interessi concernenti due consulenti del Ministro della salute.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), dichiarando di essere orgoglioso del fatto che il Ministro della salute possa avvalersi della consulenza di personalità di indubbio valore. Sottolinea che l'atto di sindacato ispettivo in oggetto costituisce l'occasione per chiarire la questione ivi rappresentata.

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, precisa come a suo avviso la nomina a consulenti dei professori Rasi e Mennini sia ineccepibile con riferimento ai loro *curricula* ed esperienza professionale. Ribadisce, quindi, che la propria interrogazione ha la finalità di chiedere al Ministro della salute di individuare, ed eventualmente rimuovere, potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Rileva che, in ragione del ruolo rilevante svolto da alcune grandi case farmaceutiche all'interno del *think tank* Ithaca, appare giusto sollecitare verifiche rispetto a possi-

bili criticità sotto il predetto profilo, anche in considerazione del fatto che è attualmente in corso una revisione della *governance* dell'Aifa, promossa dall'attuale maggioranza attraverso un provvedimento non condiviso con i gruppi di opposizione. Evidenzia, pertanto, che il suo gruppo continuerà a svolgere un'azione di vigilanza, come è giusto e doveroso in un sistema democratico.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, comunica che l'interrogazione Patriarca 5-01016 sarà svolta dopo l'interrogazione Vietri 5-01017.

5-01017 Vietri: Iniziative per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e la trasparenza delle liste d'attesa nella regione Campania.

Imma VIETRI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Imma VIETRI (FDI), replicando, nel rilevare che vi sono ancora molti passi da compiere per migliorare l'efficienza della sanità pubblica, evidenzia che l'attuale Governo ha sinora compiuto le scelte giuste al riguardo e si dichiara pertanto fiduciosa che possa continuare lungo questo percorso.

5-01016 Patriarca: Assenza di una delegazione italiana all'interno del *Coordination group* HTA europeo.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), replicando, in videoconferenza, ringrazia il sottosegretario Gemmato per la sua risposta esaustiva.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalle ore 13 di lunedì 26 giugno.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione sul provvedimento in esame.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, con riferimento alle disposizioni del provvedimento in esame che afferiscono alle competenze della XII Commissione, richiama innanzitutto gli articoli di cui al Capo I recante « Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa ».

In tale ambito, si colloca la disciplina dell'Assegno di inclusione, una nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, istituita a livello nazionale al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

La misura di sostegno è riconosciuta in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessant'anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in pro-

grammi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Il riconoscimento è subordinato al possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, al reddito e al patrimonio, al godimento di beni durevoli e all'assenza di misure cautelari personali, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

La misura consiste in un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui e in un'integrazione dell'affitto fino a 3.360 euro annui (importi elevati, rispettivamente, a 7.560 e a 1.800 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

L'Assegno ha una durata non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Il beneficio economico, erogato tramite la Carta di inclusione, è modificato in caso di variazioni della condizione occupazionale, reddituale o familiare. Può essere richiesto all'INPS, ai patronati o ai CAF e la domanda comporta l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e la successiva sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e lavorativa a seguito della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare svolta dai servizi sociali. Al termine della suddetta valutazione multidimensionale, i soggetti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro – salvo determinate eccezioni – vengono avviati ai Centri per l'impiego o ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Il riconoscimento della misura di sostegno comporta lo svolgimento di un'attività ispettiva sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio esercitata dall'INL, dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dall'INPS e dalla Guardia di finanza. Al ricorrere di

determinate situazioni, l'Assegno di inclusione è oggetto di revoca, di decadenza o di sospensione.

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione, se attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro, a patto che essa abbia determinate caratteristiche. Se tale offerta riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

A seguito dell'introduzione della misura dell'Assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024, viene introdotta una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza e all'applicazione del sistema sanzionatorio penale, operativa fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il limite massimo di fruizione di Reddito di cittadinanza già previsto per il 2023 e pari a sette mensilità. Fermo restando che tale beneficio può essere goduto fino al 31 dicembre 2023, si prevede altresì che il predetto limite dei sette mesi non si applichi ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età e ai percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

È altresì istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro – incompatibile con la fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza – che consiste in un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il Servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività (la cui disciplina è recata dal provvedimento in esame), che versano in determinate condizioni economiche (tra cui un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui) e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza (ossia non sono soggetti disabili o soggetti con carichi di cura) e non

sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (l'obbligo è attribuito ai soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, senza carichi di cura).

Tale indennità è corrisposta per l'intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti, e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, ed è soggetta all'applicazione delle medesime disposizioni in materia di revoca, decadenza, sospensione, controlli, incentivi all'occupazione e offerte di lavoro previste per l'Assegno di inclusione.

Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro viene istituito il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Rileva, quindi, che l'articolo 14 reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, segnala che la novella di cui al comma 1, lettera *a*), amplia i casi in cui il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori. Si introduce, infatti, la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria. La violazione dell'obbligo in oggetto rientra nell'ambito delle sanzioni penali di cui all'articolo 55, comma 5, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

La successiva lettera *c*) integra la disciplina degli obblighi del medico competente.

In primo luogo, si introduce la previsione che, in occasione della visita medica preventiva (in fase di assunzione o in fase preassuntiva), da svolgere nelle fattispecie di cui all'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il medico competente debba richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata al momento di risoluzione

del precedente rapporto di lavoro e tener conto del contenuto della stessa cartella al fine della formulazione del giudizio di idoneità. Si inserisce inoltre la previsione che, in caso di proprio impedimento, derivante da gravi e motivate ragioni, il medico competente comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto – in possesso dei requisiti per la nomina a medico competente – per l'adempimento degli obblighi, previsti dalla disciplina a carico del medico competente, durante l'intervallo temporale indicato nella medesima comunicazione.

L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite – pari attualmente a 43.131,90 euro. Tale maggiorazione viene estesa con effetti non anteriori al 1° giugno 2023 ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto.

L'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni, successivi all'evento del decesso, e sempre che continuino a sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico e universale.

Osserva, poi, che l'articolo 28 introduce, in via transitoria, un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni. Le assunzioni, al fine in oggetto, devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato mediante la riassegnazione in spesa – nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2023 – delle somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, istituito dall'articolo 104, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

La definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 1° marzo 2024.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 28-*bis* e il comma 3-*bis* dell'articolo 42, inseriti al Senato, recano proroghe di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile.

In particolare, l'articolo 28-*bis*, intervenendo sul comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, proroga fino al 30 settembre 2023 la disposizione che prevede che il datore di lavoro, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 42 proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, facendo riferimento all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Tale norma transitoria riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia genitore non lavoratore – nonché i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Evidenzia altresì che l'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali, in particolare in materia di differenze retributive tra i lavoratori dipendenti all'interno di ciascuno dei suddetti enti, per le quali è attualmente previsto un limite massimo, fissato nel rapporto uno a otto. Si prevede in primo luogo che tale rapporto possa essere elevato a uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. Inoltre, in presenza delle medesime esigenze, si deroga al divieto di corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro.

L'articolo 42, quindi, dispone l'istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia, con la

finalità di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro.

Con decreto del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ed enti locali, saranno stabiliti i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni residente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in discussione, dà la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 8*).

Marco FURFARO (PD-IDP) rileva preliminarmente che, ove il contenuto del decreto in discussione corrispondesse realmente al suo titolo, prevedendo cioè misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, il Partito Democratico voterebbe convintamente a favore dello stesso. Evidenzia invece che, accanto a poche disposizioni, peraltro non strutturali, che stanziavano risorse in favore dei lavoratori, l'impostazione del provvedimento è volta ad aumentare la precarietà e a ridurre la protezione sociale.

Nel rilevare che si abolisce l'unico strumento efficace di contrasto alla povertà, rappresentato dal reddito di cittadinanza, e che si definanziano misure importanti come quelle di sostegno al pagamento degli affitti, evidenzia che la maggioranza lancia un messaggio anacronistico. Sottolinea, infatti, che si vogliono introdurre disposizioni che consentono un maggiore sfruttamento dei lavoratori senza intervenire su aspetti, quali l'innovazione, il potenziamento delle infrastrutture o le riforme amministrative, in grado di promuovere lo sviluppo del Paese.

Nel ricordare che alcune delle forze politiche costituenti l'attuale maggioranza hanno accusato in passato i Governi di non tenere nella dovuta considerazione le esigenze delle fasce di popolazione a basso

reddito, evidenza che una volta divenute forza di governo esse portano avanti politiche che hanno come diretta conseguenza quella di privare centinaia di migliaia di famiglie di forme di sostegno al reddito e al pagamento dei canoni di locazione, in un contesto in cui viene peraltro sostanzialmente definanziato il Servizio sanitario nazionale. Si è in presenza, a suo avviso, di un disegno preciso, consistente nell'aumentare l'offerta di lavoro e ridurre le tutele a garanzia dei lavoratori per favorire le imprese che promuovono un modello economico basato non sull'innovazione ma sulla manodopera a basso costo. Sottolinea che si tratta di un messaggio devastante lanciato al Paese, in aperto contrasto con gli impegni assunti dalla stessa maggioranza in sede europea.

Segnalando che l'Italia è l'unico Paese europeo con uno strumento di contrasto alla povertà di carattere temporaneo, evidenza che di fatto ciò rappresenta una colpevolizzazione della condizione di indigenza, scaricando sui singoli responsabilità che dovrebbero appartenere all'intero sistema. Osserva che la precarizzazione del lavoro viene inoltre acuita dall'ampliamento dell'utilizzo dei *voucher* e dalla possibilità di rinegoziazione al ribasso delle tutele contrattuali. Rileva altresì, che, in contrasto con posizioni assunte in passato, si prevede un allentamento della disciplina a tutela dei lavoratori relativa all'utilizzo di algoritmi da parte delle imprese.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere illustrata dal relatore, ricordando che le misure di contrasto alla povertà rappresentano strumenti promossi in passato da forze politiche di carattere liberale, al fine di rendere il mercato del lavoro più flessibile. Ribadisce il carattere anacronistico di molte delle misure recate dal decreto in esame, volto ad aumentare la precarizzazione del lavoro, introducendo meccanismi al ribasso che premiano le rendite.

Elena BONETTI (A-IV-RE) preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in coerenza con la posizione assunta al Senato. Ricorda

di avere sempre contrastato la scelta di istituire il reddito di cittadinanza quando sarebbe stato preferibile utilizzare uno strumento più efficace rappresentato dal reddito di inclusione – sicuramente con un maggiore finanziamento rispetto a quanto inizialmente previsto – in quanto in grado di assicurare un'attivazione delle competenze e lo sviluppo di reti di protezione sociale.

Manifesta forti preoccupazioni rispetto all'assenza di visione sulle misure da adottare in futuro per il contrasto della povertà, lamentando lo scarso coinvolgimento della Commissione Affari sociali da parte di rappresentanti del Governo, rispetto ad un tema di indubbia rilevanza per le competenze della stessa. Segnala che, secondo i dati recentemente forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio, all'interno di un contesto inflattivo meno grave di quello che si è verificato al termine della passata legislatura, l'impatto sulla spesa delle famiglie è invece aumentato. Invita quindi ad una maggiore aderenza alla realtà, evitando dichiarazioni propagandistiche prive di fondamento.

Nel valutare favorevolmente la previsione, recata dal provvedimento in esame, del finanziamento di 60 milioni di euro per le attività socio-educative a favore dei minori, coglie l'occasione per segnalare che gli elementi informativi sullo stato di attuazione del Piano d'azione nazionale sulla garanzia infanzia, recentemente trasmessi dalla Ministra per la famiglia Roccella alla Commissione Affari sociali su richiesta di quest'ultima, appaiono insoddisfacenti, in quanto si limitano a indicare le attività svolte finora, senza delineare in maniera concreta le prospettive future.

Andrea QUARTINI (M5S) rileva come in questi primi mesi di legislatura sia emersa chiaramente un'indubbia capacità del Governo e della maggioranza: quella di mascherare in senso positivo, a livello mediatico, provvedimenti che in realtà sono gravemente dannosi per il Paese. I partiti di maggioranza prendono in prestito dalla cronaca gli slogan più di successo, e li trasformano in provvedimenti simbolici, che servono a presidiare un tema nel dibattito

pubblico, ma senza ambire ad attuare alcun progetto complessivo che sia realmente riformatore. In ossequio a questa tendenza, il decreto in esame, conosciuto come « decreto lavoro », andrebbe, a suo avviso, più correttamente ridenominato « decreto precariato »: esso infatti smantella una misura generalizzata di sostegno al reddito, analoga a quelle diffuse in tutta Europa, e descritta come positiva, se non addirittura come fondamentale, da organismi internazionali e da autorità amministrative indipendenti, tornando piuttosto ad investire su forme di lavoro precarie.

Evidenzia come sia assurdo pretendere che si formino nuove famiglie, che la natalità torni a salire, in una società in cui non vi è alcuna certezza economica. Sottolinea come il modello sociale che propugna l'attuale maggioranza di Governo sia dannoso anche dal punto di vista della salute, in quanto vi sono numerosissimi studi scientifici che dimostrano come la

principale causa di malessere nelle società moderne sia proprio la povertà. Il provvedimento in esame, al contrario di quanto enuncia il suo stesso titolo, è a suo avviso in realtà destinato a creare una massa di lavoratori ricattabili, perché sempre sull'orlo della precarietà economica e sociale. Per queste ragioni, annuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

In conclusione, si rammarica di non aver potuto esaminare il provvedimento con tempistiche più adeguate e manifesta l'intenzione del proprio gruppo di provare ad apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato durante l'esame alla Camera dei deputati.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.25.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante « Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 » (C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

premesso che il provvedimento si colloca nell'ambito della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato, in particolare, che l'articolo 3, sostituendo l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, stabilisce che la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie,

inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), spetti alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore;

segnalato, inoltre, che l'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 418 Lupi recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

apprezzate le finalità del provvedimento, in particolare nella parte in cui è volto a perseguire il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, attraverso lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01013 Malavasi: Interventi tesi a recuperare i ritardi nell'attuazione della Missione 6 del PNRR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la Missione 6 del PNRR riguarda un settore critico quale quello della Salute, che negli ultimi anni ha affrontato sfide di portata storica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica 15,63 miliardi di euro alla Missione 6 Salute e si articola nelle due Componenti dedicate rispettivamente alle « Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale » (7 miliardi di euro) e alla « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale » (8,63 miliardi di euro).

Con riguardo alle opere, nel secondo trimestre 2022 sono stati individuati complessivamente 2592 progetti (di cui 1430 Case di Comunità, 611 Centrali Operative territoriali, 434 Ospedali di Comunità e 116 Ospedali sicuri), registrati con i Codici unici di progetto (CUP) ed approvati con la sottoscrizione dei Contratti istituzionali di sviluppo nel maggio 2022 da parte delle 21 Regioni e Province autonome. Nel terzo trimestre 2022 sono state bandite gare, mediante gli Accordi quadro stipulati da Invitalia, in relazione a lavori e servizi di ingegneria e architettura, nonché dalle Centrali di committenza regionali (Campania, Veneto, Lombardia) per complessivamente 1125 affidamenti lavori. Nel primo trimestre 2023 sono stati sottoscritti il 90 per cento degli Ordini di attivazione per i servizi di progettazione, per un valore complessivo di euro 7.280.000.000, mentre le regioni Sicilia, Abruzzo, Campania hanno bandito le gare di progettazione e lavori tramite le proprie Centrali di committenza regionali e/o tramite Invitalia nel caso della Sicilia.

Con riferimento all'investimento di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nel secondo semestre 2022, sono state pubblicate tutte le gare per

l'acquisto delle 3133 grandi apparecchiature e per la digitalizzazione di 280 Dea di I e II livello per un valore complessivo di euro 2.639.265.000.

Nel percorso attuativo tutte le Regioni e Province autonome sono state accompagnate nella realizzazione dei progetti attraverso numerose iniziative di accelerazione. Tutte le linee di investimento della Missione 6 Salute, nel corso dei primi mesi del 2023, sono diventate operative e l'analisi sul conseguimento dei target italiani ed europei mostra che lo stato di attuazione delle stesse procede regolarmente. Tutte le milestone e i target europei previsti dalla Component 1 e dalla Component 2 della Missione 6 Salute sono stati conseguiti al 31 dicembre 2022.

Non possono certo sottacersi le difficoltà oggettive venutesi a delineare a seguito dello scoppio della guerra russo-ucraina relativamente al reperimento delle materie prime, agli aumenti dei prezzi dell'energia e dei materiali, nonché al conseguente aggiornamento intervenuto sui prezzi regionali edili. Cionondimeno si ribadisce che allo stato attuale non si ravvisano rischi in merito al mancato raggiungimento delle milestone e dei target europei in scadenza nel 2023.

Con riferimento specifico alle Centrali Operative Territoriali (COT) si segnala che il 16 maggio 2023 è stata riscontrata la Deliberazione n. 13 del Collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti in materia.

In particolare, in data 31 marzo 2023, si comunicava che la rilevazione dei dati raccolti si basava su quanto dichiarato dalle Regioni/PP.AA. entro la scadenza del 15 marzo 2023 e forniva un preventivo monitoraggio degli obiettivi raggiunti entro il 31

marzo 2023 circa gli interventi strutturali della Missione 6 - Salute del PNRR.

Rispetto al Target nazionale M6C1-00-ITA-18 di assegnazione di almeno 600 progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle COT, era stato comunicato il raggiungimento parziale del target, ovvero 522 progetti pari all'87 per cento del target, mentre rispetto al Target nazionale M6C1-00-ITA-19 di Assegnazione di almeno 600 codici CIG alla data del 15 marzo 2023, risultavano 559 CIG (corrispondenti al 93 per cento del target).

Le criticità rilevate sono state oggetto di interlocuzioni ed approfondimento nel corso dei Nuclei tecnici calendarizzati nel mese di maggio, nel corso dei quali le Regioni interessate hanno comunicato lo stato di avanzamento dei singoli interventi. Per quanto attiene il sub intervento COT-device, le Regioni, in qualità di Soggetti Attuatori, stanno procedendo alla definizione degli acquisti coerentemente con lo sviluppo dei progetti di Telemedicina a livello regionale (telemonitoraggio, telecontrollo, televisita, teleconsulto e teleassistenza).

In riferimento agli obiettivi da realizzarsi entro il primo trimestre 2023, si segnala inoltre che in data 17 aprile 2023 è stata riscontrata la Deliberazione n. 9 del Collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti in materia.

In sostanza, il cronoprogramma del primo semestre 2023 indicato dai Target di Casa della Comunità e Ospedali di Comunità, prevede: *a)* la definizione del progetto idoneo all'indizione della gara lavori entro il primo trimestre 2023 (TI 2023); *b)* la definizione del capitolato di gara e l'indizione della stessa nei 3 mesi successivi (T2 2023).

Tenuto conto dell'adesione ad Accordi Quadro, il target del T2 2023 per la stragrande maggioranza degli interventi di fatto è stato anticipato, essendo già state indette le gare e, dunque, assegnati i codici identificativi di gara (CIG).

Al fine di accelerare le procedure, il Ministero della salute ha stimolato le attività delle Stazioni appaltanti volte ad anticipare già al 31 marzo, ove possibile, anche le procedure dell'avvio delle gare lavori.

Infine, con riferimento all'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile (M6 - C2 - 1.2) », si segnala che alla data del 31 marzo è stato raggiunto l'obiettivo M6C2-00-ITA-2 concernente la « Pubblicazione della procedura di gara per interventi antisismici », posto che alla suindicata scadenza risultavano assegnati ai progetti 109 Codici CIG su 109 previsti.

ALLEGATO 4

5-01014 Loizzo: Definizione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per i pazienti affetti da psoriasi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La delicatezza e la complessità che presenta l'incidenza sociale e sanitaria della psoriasi è da tempo all'attenzione del Ministero della salute.

Infatti questa patologia è inclusa nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti, sia pure limitatamente alle forme artropatica, pustolosa grave ed eritrodermica.

Inoltre, è pervenuta alla Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN, la richiesta di estendere la platea dei beneficiari dell'esenzione dal ticket.

Desidero segnalare che è stata già sottoposta all'attenzione della Cabina di regia nazionale che coordina i lavori del Piano Nazionale della Cronicità la richiesta formulata nei termini del presente *question time*, ai fini dell'inserimento, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e in occasione delle future procedure di aggiornamento, della voce « malattie dermatolo-

giche - psoriasi », nell'ambito del Piano Nazionale della Cronicità.

La procedura di aggiornamento e revisione del Piano Nazionale della Cronicità risulta prossima alla conclusione: peraltro, il Piano è un atto di natura programmatoria, a livello nazionale, all'interno del quale andranno a collocarsi i provvedimenti normativi delle Regioni/PA.

L'inserimento della psoriasi tra le patologie incluse nella seconda parte del Piano, potrà costituire oggetto di valutazioni per le future implementazioni dello stesso Piano, anche tramite il ruolo svolto dalle Società Scientifiche, dalle Associazioni dei pazienti e da tutti gli « *stakeholders* » che svolgono un ruolo importante a favore dei pazienti affetti da psoriasi.

In questa sede desidero confermare, altresì, che il Ministero della salute continuerà a seguire la questione in argomento con l'interesse e l'attenzione che le problematiche determinate dalla psoriasi rendono necessarie.

ALLEGATO 5

5-01015 Quartini: Verifiche sull'esistenza di un conflitto di interessi concernenti due consulenti del Ministro della salute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione la questione su cui sto per riferire, perché mi consente in questa sede parlamentare di fare chiarezza in ordine alla nomina dei consulenti ministeriali Prof. Francesco Saverio Mennini e Prof. Guido Rasi che, secondo alcune notizie di stampa, verserebbero in una situazione di conflitto di interessi, facendo parte del *Think thank Ithaca*, dedicato all'elaborazione di proposte sull'innovazione dei meccanismi regolatori e di accesso del farmaco in Italia.

Al riguardo, in generale, va osservato che – in base alla vigente normativa – il Ministro può assegnare agli Uffici di diretta collaborazione, in qualità di esperti, personale estraneo all'Amministrazione, tenuto conto delle competenze possedute dagli stessi che emergono dai rispettivi *curricula*. A ciò si aggiunga che in ragione delle peculiarità degli Uffici di diretta collaborazione, tali incarichi sono caratterizzati dalla temporaneità, dalla particolare rilevanza del rapporto fiduciario con il vertice politico, nonché dalla tipologia delle attività svolte che non sono sovrapponibili a quelle ordinariamente espletate dai dipendenti dell'Amministrazione. Tanto in ossequio a quanto stabilito con decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2013, recante il Regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute.

Ciò premesso, va ricordato che i due consulenti sono stati nominati, rispettivamente, il Prof. Rasi, il 27 gennaio 2023, come esperto nel settore dei farmaci, ed il Prof. Mennini, il 17 febbraio 2023, in qualità di esperto in economia sanitaria. Quindi, entrambi gli esperti sono stati nominati quando l'iniziativa *Ithaca* non era stata ancora avviata, essendo stata promossa nel maggio di quest'anno.

A ciò va aggiunto che dagli ulteriori approfondimenti eseguiti dagli Uffici ministeriali, che hanno direttamente coinvolto gli interessati, è emerso che il Prof. Francesco Saverio Mennini non risulta allo stato avere alcun rapporto in corso con il *Think thank Ithaca*, mentre il Prof. Guido Rasi, che, come detto, è consulente del Ministro dal gennaio dell'anno in corso, solo dal maggio 2023 ha instaurato un rapporto con *Think thank Ithaca*.

Nel merito, si osserva che l'iniziativa *Ithaca* promossa dalla Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria (SICS) – secondo quanto chiarito dall'interessato – non comporta una diretta interazione con le singole aziende farmaceutiche, atteso che il rapporto si svolge esclusivamente con la SICS e attiene a pubblicazioni ed iniziative che presentano profili di interesse sanitario e scientifico. Peraltro, va chiarito che l'iniziativa in questione non dà luogo ad alcuna remunerazione da parte delle aziende farmaceutiche.

Del resto, questa, come altre iniziative, è idonea a garantire un confronto e un dibattito aperto, nell'ambito del quale poter esaminare ed approfondire anche le problematiche e le necessità del SSN, in modo tale da consentire anche agli esperti e ai consulenti ministeriali di svolgere nel modo più adeguato l'incarico di competenza e mettere il Ministero nelle condizioni di assumere ogni opportuna iniziativa nel settore di riferimento.

Restano, ovviamente, fermi gli obblighi di ciascun consulente di astensione e di comunicazione di situazioni, potenziali o in essere, di conflitto di interesse, in merito alle quali l'Amministrazione è chiamata a svolgere gli approfondimenti del caso e ad assumere le determinazioni conseguenti.

ALLEGATO 6

5-01017 Vietri: Iniziative per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e la trasparenza delle liste d'attesa nella regione Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La carenza di personale sanitario, l'attuale poca attrattività delle strutture pubbliche e le criticità nei servizi di pronto soccorso – viste le dimensioni del problema e l'impatto in termini di tutela della salute pubblica – sin dall'inizio del mandato governativo, hanno costituito una delle priorità per il Governo in carica, che si è concretizzata anche mediante l'adozione di specifiche disposizioni normative, che per esigenze di sintesi non elenco tutte, ma a titolo di esempio ricordo l'incremento dell'indennità per il personale in servizio presso i servizi di pronto soccorso.

Passando più nello specifico delle tematiche poste all'attenzione con il presente QT, e nello specifico quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e rendere trasparente l'intera filiera delle « liste di attesa », sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, ferme restando le competenze regionali in materia, si riscontra quanto segue.

Sul tema specifico dei tempi di attesa in area oncologica, si rende noto che:

9 delle 17 prestazioni di ricovero monitorate dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste d'Attesa, coordinato dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute, sono prestazioni di chirurgia oncologica mentre tra le prestazioni ambulatoriali monitorate si annovera la prima visita oncologica e la maggior parte delle prestazioni strumentali (TC, RMN, ecografie) utili per la diagnostica e la stadiazione oncologica;

nel 2023 sono stati implementati i monitoraggi sulle prestazioni ambulatoriali, includendo anche il monitoraggio della classe P.

Nello specifico della Regione Campania, i dati del monitoraggio *ex ante* del primo trimestre 2023 documentano una copertura dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali richieste con codici B e D rispettivamente del 60 per cento e del 71 per cento.

Per le prestazioni oncologiche, in particolare, la prima visita oncologica è garantita per il 67 per cento in classe B e per il 100 per cento nelle classi D e P.

Disomogenee, invece, le percentuali di copertura per la diagnostica ecografica e tomografica: si passa da prestazioni garantite al 100 per cento in tutte le classi di priorità (es. TC del rachide) a prestazioni la cui garanzia è al di sotto del 50 per cento o inferiore per la classe D (es. TC del torace e dell'addome).

Su tali valori, il Ministero della Salute agisce con gli strumenti di attuazione dell'articolo 12 dell'Intesa Stato regione del 23 marzo 2005, relativi agli adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere alla quota premiale del finanziamento per l'anno 2022 (questionario LEA). Inoltre, nell'ambito del citato Osservatorio, tali criticità vengono discusse e affrontate per sostenere le Regioni nel miglioramento degli obiettivi di cura.

Va rilevato che le problematiche relative ai tempi di attesa si sono acuite durante il periodo pandemico, rendendo molto più critico per i cittadini l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche. Per affrontare tale situazione, presso il Ministero della salute è stato attivato un tavolo di monitoraggio che ha seguito costantemente lo stato di avanzamento delle attività di recupero delle prestazioni non erogate.

A tal proposito e a riscontro del riferimento riportato nel QT sui « fondi per le liste d'attesa – 500 milioni stanziati oltre

due anni fa – spesi solo al 70 per cento », concluso il monitoraggio 2022, con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 in materia di proroga dei termini legislativi, è stato previsto che le regioni che non abbiano ancora azzerato le liste potranno continuare ad avvalersi di specifiche misure di finanziamento per proseguire le attività di recupero e per intervenire ulteriormente sulle liste d’attesa. Per tale finalità, il Ministero della salute ha già invitato le regioni a condurre un aggiornamento delle liste d’attesa (cosiddetta « pulizia delle liste d’attesa ») e implementare i processi di valutazione dell’appropriatezza prescrittiva nell’ottica di proseguire le attività di affiancamento, supporto e monitoraggio degli adempimenti e dei risultati conseguiti dalle regioni.

Nel caso della Campania, che ha utilizzato meno del 50 per cento del finanziamento e recuperato meno del 50 per cento delle prestazioni, con il Programma Operativo 2022-24 la Regione si è impegnata « ad una puntuale attività di ricognizione volta a rilevare la concreta capacità operativa delle aziende di procedere entro il termine del 31 dicembre 2023 al recupero delle liste di attesa sulla base di quanto previsto dagli specifici provvedimenti regionali (da ultima DGRC 209/2022) e conseguentemente stimare per l’esercizio 2023 gli utilizzi delle somme assegnate negli esercizi 2021,2022 e non ancora impiegate al 31 dicembre 2022 ».

A valle di tale ricognizione e stima, sarà valutata anche la opportunità, come avve-

nuto negli esercizi 2021 e 2022, di fare ricorso alle strutture private accreditate attraverso l’assegnazione di quote di *budget* integrativi, destinate ed adeguatamente rendicontate, al recupero delle liste di attesa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul recupero delle liste di attesa.

Inoltre, come noto, l’Osservatorio nazionale delle liste d’attesa ha approvato in data 16 gennaio 2023 le « Linee di indirizzo relative a requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa sui siti *web* di Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie », che contengono indicazioni per uniformare e rendere chiare e fruibili ai cittadini le informazioni sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso alle cure, nelle quali è dato specifico risalto agli aspetti di trasparenza, accessibilità e fruibilità dei siti *web* nonché l’elenco delle informazioni minime che devono essere contenute sui siti aziendali e regionali/provinciali, prime tra tutte le informazioni sui tempi di attesa. Le Regioni/PPAA stanno ultimando il monitoraggio dei siti aziendali e il Ministero sta conducendo il monitoraggio sui siti regionali/provinciali, il cui esito sarà reso pubblico.

Concludo, rassicurando l’Onorevole interrogante che, ferme restando le responsabilità regionali, è cura del Ministero attuare ogni forma di coordinamento e controllo, nel rispetto delle vigenti disposizioni, al fine di tutelare la salute dei cittadini campani e della popolazione italiana tutta.

ALLEGATO 7

**5-01016 Patriarca: Assenza di una delegazione italiana all'interno del
Coordination group HTA europeo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 10 febbraio la Commissione europea, per il tramite della Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare, ha inviato ai membri del Gruppo di Coordinamento una richiesta per designare le proprie autorità nazionali o regionali o i propri enti come membri dei quattro sottogruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento 2021/2282 nonché il rappresentante o i rappresentanti designati nei medesimi sottogruppi.

L'invito della Commissione è stato, pertanto, rivolto ai membri del Gruppo di coordinamento al fine di designare, dandone informazione alla Commissione stessa, i membri dei sottogruppi, nonché il rappresentante o i rappresentanti designati nei quattro sottogruppi in configurazione congiunta come di seguito descritti:

1. sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte (*Joint Clinical Assessment - JCA*);

2. sottogruppo sulle consultazioni scientifiche congiunte (*Joint Scientific Consultation - JSC*);

3. sottogruppo sull'identificazione delle tecnologie sanitarie emergenti (*Horizon Scanning*);

4. sottogruppo sullo sviluppo di orientamenti metodologici e procedurali (*Methodology*).

La Commissione ha evidenziato altresì che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e del « Considerando » n. 20 del Regolamento 2021/2282, i membri dei sottogruppi dovrebbero essere designati tra le autorità o gli organismi nazionali o regionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie, che forniscano competenze tecniche adeguate allo svolgimento di va-

lutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte di medicinali, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'Agenzia Italiana del Farmaco, lo scorso mese di marzo, è stata designata come membro all'interno di ognuno dei sottogruppi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento, con propri rappresentanti effettivi e supplenti, alla luce sia delle competenze richieste sia della rilevanza strategica delle attività preparatorie affidate ai sottogruppi – durante il regime transitorio in configurazione congiunta e dalla data di applicazione del Regolamento – sia dell'impatto che le disposizioni del Regolamento produrranno sulle attività dell'Agenzia e dei propri organi consultivi, ivi inclusa la istituenda Commissione Scientifica ed Economica dell'AIFA ai sensi del DL n. 169/22, sulla disponibilità dei medicinali e sull'intero settore del farmaco.

In ragione della rilevanza delle attività connesse al Regolamento, a differenza di numerosi Stati Membri, la scelta dell'Agenzia, in data 10 marzo 2023, è stata quella di individuare, tra gli esperti interni dell'Area Strategia ed economia del farmaco e del Settore HTA economia del farmaco, due diversi rappresentanti (effettivo e sostituto) con competenze specifiche per ciascun sottogruppo.

I rappresentanti si accingono a partecipare alla terza riunione dei sottogruppi e hanno già preso parte alle prime due riunioni, svoltesi rispettivamente ad aprile e giugno scorso. Si segnala, inoltre, che nell'ambito del sottogruppo sull'identificazione delle tecnologie sanitarie emergenti (*Horizon Scanning*), il rappresentante effettivo è stato eletto all'unanimità come *Co-chair*, in considerazione della consolidata esperienza sull'attività in materia.

Inoltre, per quanto attiene la nomina dell'AIFA quale membro del Gruppo di Coordinamento, si precisa che questa era stata già formalizzata lo scorso 8 aprile 2022 con nota del Ministero della Salute - e che attualmente l'AIFA sta procedendo con l'aggiornamento dei nominativi del rappresentante effettivo e dei suoi alternate.

Si informa altresì che, a supporto del *Coordination Group* durante la fase preparatoria, si è volontariamente costituito il gruppo dei capi di agenzia HTA (*Heads of Agency HTA Group* - HAG) che collabora con il Consorzio EUnetHTA 2021 con lo scopo precipuo di discutere e approfondire le tematiche relative al Regolamento. L'AIFA partecipa attivamente ad entrambe le attività.

ALLEGATO 8

DL 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1238 Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

considerata, in particolare, l'introduzione di una nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, l'Assegno di inclusione, volta a contrastare la povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso un'integrazione del reddito familiare associata a percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

rilevata, altresì, l'istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro, rico-

nosciuto in favore di categorie di soggetti diverse da quelle beneficiarie dell'Assegno di inclusione, che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro o a progetti utili alla collettività e che si trovano in determinate condizioni economiche;

segnalate, inoltre, le disposizioni del provvedimento che vertono, rispettivamente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di assegno unico e universale per i figli a carico, di incentivi all'assunzione di giovani con disabilità da parte degli enti del Terzo settore, di proroga del lavoro agile per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	132
Sull'ordine dei lavori	134
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	137
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	138
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	136
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione plenaria della COSAC svoltasi a Stoccolma dal 14 al 16 maggio 2023	136
ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda la dimensione europea dell'opera di Silvio Berlusconi, uno dei grandi *leader* italiani capaci d'immaginare per l'Unione europea un sentiero di sviluppo diverso da

quello in cui, molto spesso, limitatezze di vedute e questioni di litigiosità politica interna l'hanno condotta negli scorsi decenni.

« Ha lasciato il segno », ha dichiarato in occasione della sua scomparsa la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, citando il peso europeo di Silvio Berlusconi. Ursula von der Leyen, che da compagna di partito della Cdu di Angela Merkel fu fautrice dell'austerità più dura nello scorso decennio, ha speso da presidente della Commissione parole calorose verso Berlusconi.

Rammenta come elogi e riconoscimenti dopo la morte non equivalgano a giudizi

politici definitivi, ma nel corso degli anni, soprattutto dopo l'accelerazione imposta all'Europa dal COVID-19, molte battaglie portate avanti da Berlusconi nell'agone comunitario in tempi non sospetti hanno acquisito dimensione trasversale e sono diventate centrali nell'agenda strategica dell'Unione Europea.

Sottolinea come la sfida politica più nota di Berlusconi in Europa sia stata quella del rifiuto dell'austerità come linea guida dell'agenda economica europea. Il suo governo, infatti, già nel 2003, volle dare durante la Presidenza di turno del Consiglio europeo da parte dell'Italia un messaggio distensivo contro l'applicazione rigida delle regole di bilancio graziando la Germania, che sforava eccessivamente il rapporto debito/Pil rispetto ai target della sua manovra, dalla promozione di una procedura d'infrazione.

Berlusconi ed il Ministro dell'economia e delle finanze, il collega Giulio Tremonti, furono, assieme al *premier* lussemburghese Jean-Claude Juncker, fautori dell'emissione di debito comune europeo con i cosiddetti *Eurobond* per finanziare una serie di politiche anticrisi per rilanciare l'Europa. Purtroppo il blocco rigorista ebbe successo a fermare quella che sarebbe stata un'anticipazione del fondo *Next Generation Eu* messo in campo dopo la crisi pandemica, voluto per ironia della sorte, dall'*ex* regina del rigore Angela Merkel.

Evidenzia come un altro tema su cui Berlusconi ha più volte chiamato l'Europa in campo sia stato quello dell'immigrazione. I suoi Governi hanno dovuto affrontare la prima ondata dell'emergenza sbarchi dal Nord Africa, complice il deperimento della situazione securitaria tra Nord Africa e Maghreb ad inizio Anni Duemila.

Berlusconi ha sempre promosso l'idea secondo cui chi sbarca in Italia sbarca in Europa e le frontiere mediterranee della Penisola fossero a tutti gli effetti frontiere europee, chiamando a una gestione collegiale dell'immigrazione. Nel 2003 il *leader* milanese aveva promosso l'aggiornamento delle Regole di Dublino per gestire un'immigrazione *extra*-comunitaria proveniente da più fronti, Balcani e Nord Africa, in

numeri non ancora massicci come quelli attuali.

L'Italia promosse inoltre l'ampliamento delle politiche di liberalizzazione dei visti e ampliamento della cooperazione per aiutare nei Balcani occidentali i paesi maggiormente esposti all'immigrazione (Serbia, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord e Albania) e aprire a replicare in questo campo tale protocollo nei confronti dell'Africa, per contrastare i trafficanti di esseri umani tutelando i canali regolari di afflusso verso l'Europa.

Fa presente come la miopia di Bruxelles di fronte a queste problematiche sia stata spesso stata notevole, anche se le posizioni di Berlusconi ha conosciuto in seguito un rilancio di attenzione di fronte all'esplosione della bomba migratoria, che ha portato alla volontà di aggiornare ulteriormente le regole europee per gestire l'emergenza negli Stati di provenienza dei migranti.

Richiama un altro tema sul quale Berlusconi ha anticipato i suoi tempi: quello dell'autonomia strategica europea, vista non in antitesi all'alleanza occidentale ma piuttosto come un complemento alla visione di un campo atlantico dotato di una guida americana e di una solida gamba europea.

Fa inoltre rilevare che Berlusconi ha coerentemente rivendicato la posizione di Forza Italia nel Partito popolare europeo in piena continuità con la visione di figure come Alcide De Gasperi e gli altri padri dell'Europa, provenienti proprio dall'alveo democratico-cristiano: «l'Europa che avrebbero voluto i padri fondatori era un grande spazio di libertà, non una gabbia burocratica», dichiarò nel 2017, aggiungendo che «si sarebbe dovuta basare su valori condivisi, sulle comuni radici giudaico-cristiane e greco-romane, e quindi avere assolutamente una politica estera e una politica di difesa comuni», alla pari con le grandi potenze planetarie come gli Stati Uniti e la Cina.

Berlusconi ha inoltre immaginato lo spazio europeo della sovranità industriale, tecnologica, militare per plasmare una vera «Europa dei popoli».

Rileva che egli premeva da tempo affinché perché l'Unione europea si dotasse di strumenti di cooperazione e rilancio della propria visione politica, prima che a farlo fossero Emmanuel Macron e altri importanti *leader* del presente.

Sottolinea come la sua scomparsa ponga in rilievo la lungimiranza di alcuni sue grandi scelte politiche in ambito europeo: un'azione diplomatica spesso promossa più sul piano dei rapporti umani che su quello delle strategie codificate, che si è tradotta in un europeismo distante dalle logiche dell'Europa del dopo Guerra fredda a trazione franco-tedesca, ma estremamente vivace nel consolidare una visione più ambiziosa per il Vecchio Continente.

Non a caso Lucio Caracciolo nel 2010 riconosceva che Berlusconi non soffriva « dei complessi d'inferiorità dei suoi predecessori verso tedeschi e francesi », di quanti « hanno sempre osservato con benevolenza il nostro europeismo, perché comportava la rinuncia a difendere i nostri interessi nazionali postulandone l'identità con un fantomatico interesse europeo ». Uno schema con cui Berlusconi ha più volte rotto aprendo, tra le altre cose, a più occasioni di riflessione profonda per il Vecchio Continente e la sua *leadership*.

Rileva conclusivamente che tutto questo – rafforzato dalle avventure sportive del suo Milan e dall'espansione delle sue catene televisive nell'etere spagnolo, con *Telecinco* e francese, con *La Cinq* – e molto altro hanno fatto di Silvio Berlusconi un vero « uomo d'Europa ».

Alessandro CATTANEO (FI-PPE) ringrazia, a nome del suo Gruppo, l'on. Giglio Vigna per le parole con le quali ha inteso commemorare il profilo europeo di Silvio Berlusconi, che si ricollegano alle espressioni pronunciate poco prima in Aula. Richiama il profondo senso delle istituzioni che ha caratterizzato la sua azione politica e la costante attenzione al bene della Nazione.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di pro-

cedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso d'iniziare con l'esame della proposta di legge C. 107 Centemero e, successivamente, passare all'esame del disegno di legge C. 1134 Governo e abb.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 Centemero.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda come l'ecosistema delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative sia diventato una realtà ormai da molti anni, con la conseguente esigenza di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

La normativa inizialmente introdotta con il decreto-legge n. 179 del 2012, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio per il 2017 ed il cosiddetto « decreto crescita » del 2019, nonché il cosiddetto « decreto sostegni-bis » del 2021) che la rendono – secondo lo *Start-up Nation Scoreboard* – la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'*equity crowdfunding*, in cui l'Italia è stata la prima ad adottare una specifica disciplina a livello europeo.

Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle start-up e delle PMI innovative e degli incubatori certificati. Si è, dunque, innescato un circolo

virtuoso che ha portato alla costituzione di oltre 14 mila *start-up* innovative, come risulta dagli ultimi dati relativi alle iscrizioni alla sezione speciale del Registro delle imprese nel 2022.

Fa presente che la proposta di legge in esame interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (articolo 4).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*.

Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

Rileva che le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER – *General Block Exemption Regulation*.

Ai sensi di tale disposizione, sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mer-

cato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, facendo osservare che il provvedimento mira a rivedere gli interventi normativi fino a oggi introdotti, al fine di accompagnare il nostro Paese in un percorso di crescita e di sviluppo all'insegna dell'innovazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Candiani, illustra i contenuti della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni.

COM(2023) 237 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, attesa l'impossibilità del relatore, on. Caiata, a partecipare ai lavori della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 22 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla riunione plenaria della COSAC svoltasi a Stoccolma dal 14 al 16 maggio 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nel rinviare alla relazione scritta pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*), ricorda che in rappresentanza della Commissione hanno partecipato ai lavori della LXIX riunione plenaria della COSAC, svoltasi a Stoccolma dal 14 al 16 maggio scorso l'on. Stefano Candiani, capo della delegazione, l'on. Salvatore Caiata e l'on. Isabella De Monte.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

considerato che la proposta di legge interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (articolo 4);

atteso che l'articolo 3, in particolare, chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratte-

ristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*;

considerato altresì che l'intervento legislativo è coerentemente volto alla riorganizzazione ed all'efficientamento di una normativa nazionale che è considerata già di eccellenza a livello europeo;

ritenuto che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 101 Billi;

atteso che l'intervento si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (traguardo M1C2-4), con l'obiettivo, tra gli altri, di rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale;

considerato in particolare che il provvedimento intende rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo allo stesso tempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale;

evidenziato che l'intervento legislativo riveste carattere d'urgenza in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023;

ricordato che l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione;

espressa condivisione per la disposizione di cui all'articolo 1, che introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'UE sono parte;

preso atto che l'articolo 5 dispone che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo;

valutato che il progetto di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Sulla riunione plenaria della COSAC svoltasi
a Stoccolma dal 14 al 16 maggio 2023.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

La XIV Commissione ha preso parte ai lavori della LXIX riunione plenaria della COSAC, svoltasi a Stoccolma dal 14 al 16 maggio scorsi. La delegazione della Commissione è stata composta dall'onorevole Stefano Candiani, che ha svolto le funzioni di capo delegazione, e dagli onorevoli Salvatore Caiata ed Isabella De Monte. L'omologa Commissione del Senato è stata rappresentata dalla sen. Elena Murelli, in veste di capo delegazione e dal sen. Pietro Lorefice.

Dopo l'apertura ufficiale dei lavori e l'indirizzo di saluto del Presidente del *Riksdag*, Andreas Norlén, i lavori sono stati introdotti da un videomessaggio preregistrato della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha sottolineato i tre grandi obiettivi che investono oggi l'Unione europea. In primo luogo, la necessità di ripensare a fondo l'ordine di sicurezza europeo sulla scia della guerra in Ucraina. In secondo luogo, la corsa mondiale alle tecnologie pulite e digitali di domani, in cui si chiedeva una rinnovata attenzione alla competitività globale dell'Europa. In terzo luogo, l'esigenza di proteggere meglio le democrazie europee.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, la Presidente ha affermato che la Russia sta cercando di negare all'Ucraina i suoi diritti più basilari: il diritto di esistere e il diritto di essere liberi. Sostiene che ciò riguarda tutti gli europei e non solo i paesi che condividono le frontiere con la Russia. Ha inoltre fatto presente che l'UE, sin dal primo giorno della guerra, ha intensificato il suo sostegno all'Ucraina e che in tutta Europa sono state aperte le porte per accogliere gli ucraini in fuga dalle bombe di Putin.

Per quanto riguarda il secondo compito, la Presidente della Commissione ha affer-

mato che anche l'economia globale si trova in un momento di passaggio, dal momento che le principali economie mondiali stanno cercando di sviluppare le tecnologie di domani, tra cui la migliore tecnologia pulita ed i *chip* più avanzati, e di accedere alle materie prime essenziali.

Ha sottolineato come l'UE faccia parte di questo processo, osservando che, con il *Green Deal*, l'UE è stata la prima a stabilire un percorso verso la neutralità climatica. Le imprese europee sono attualmente *leader* mondiali nella ricerca e nell'innovazione nel campo delle tecnologie pulite e lo scorso anno, per la prima volta, l'Europa ha generato più energia elettrica da energia eolica e solare che dal gas.

Le catene di approvvigionamento dell'Europa per le materie prime critiche devono essere rafforzate e garantite, dal momento che il 98 per cento dell'approvvigionamento di terre rare proviene dalla Cina. Ciò non è sostenibile: è questo uno dei motivi per i quali la Commissione ha presentato una proposta legislativa sulle materie prime critiche, poiché è giunto il momento di ridurre i rischi delle nostre catene del valore per un'UE più forte e più resiliente.

Gli autocrati stranieri si rivolgono oggi agli Stati europei, cercando d'influenzare i dibattiti pubblici, non solo attraverso i *social media*, ma anche nelle università e nelle *lobby* operanti presso le istituzioni. Gli europei dovrebbero poter sapere se un corso universitario o un presunto studio indipendente sono stati effettivamente finanziati da un regime autocratico straniero.

La prima sessione, dedicata alle priorità della Presidenza svedese del Consiglio dell'UE, è stata introdotta dall'on. Jessika Roswall, ministra svedese degli Affari eu-

ropei, che ha affermato che i Parlamenti degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale per il processo democratico nell'UE.

Sul versante della prima priorità, quella del sostegno all'Ucraina, l'on. Roswell ha sottolineato come la recente adozione del 10° pacchetto sanzioni costituisca un segnale importante da parte dell'UE. Le sanzioni stanno colpendo la Russia più duramente del previsto, anche se sussiste la necessità di armonizzare le definizioni penali delle violazioni delle sanzioni al fine di attuare correttamente tali misure restrittive.

Ha fatto inoltre riferimento a due importanti compiti ancora da conseguire nel corso della Presidenza svedese: raggiungere un accordo per una soluzione giudiziaria che consenta di perseguire il crimine di aggressione perpetrato dalla Russia; e trovare il modo di utilizzare i beni russi congelati per contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina, per il quale è stato istituito un gruppo *ad hoc* del Consiglio. Ha fatto inoltre riferimento all'importante accordo raggiunto sull'istituzione di un centro internazionale all'Aja per la lotta ai crimini di guerra commessi in Ucraina.

La ministra Roswall ha sottolineato come la decisione storica adottata dal Consiglio europeo di concedere all'Ucraina e alla Moldavia lo *status* di paesi candidati abbia posto il processo di allargamento in cima all'agenda dell'UE: entrambi i paesi hanno compiuto notevoli progressi nonostante la guerra in corso ed i tentativi di destabilizzazione.

In relazione al futuro dell'UE, ha fatto presente che un'unione potenzialmente a 35 Stati membri richiede una riflessione sulle modalità di funzionamento e di *governance* dell'Unione, che sarà anche all'ordine del giorno della riunione informale dei ministri degli Affari europei che si terrà a Stoccolma in giugno.

Ha rilevato che la Presidenza svedese mira a compiere il massimo progresso possibile sul versante del patto sulla migrazione e l'asilo, osservando che i negoziati sono stati condotti a tutti i livelli, anche in

sede di Consiglio europeo, e che i *leader* torneranno sulla questione in giugno.

Per quanto riguarda l'energia e il clima, l'on. Roswell ha osservato che diverse componenti importanti del pacchetto «*Pronti per il 55 per cento*» sono state negoziate sotto la guida svedese e sono molto prossime al completamento, osservando che sarebbe un grande successo sia per l'UE che per il clima disporre del pacchetto. Per quanto riguarda l'energia, ha fatto riferimento ai buoni progressi compiuti su diversi fascicoli importanti, tra cui alcuni negoziati conclusi con successo.

In relazione al commercio internazionale, ha affermato che il processo di conclusione di accordi con la Nuova Zelanda e l'Australia ha avuto successo, richiamando inoltre il prossimo Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia, che rappresenta un importante *forum* per coordinare gli approcci alle principali questioni commerciali, economiche e tecnologiche a livello mondiale.

Ha inoltre osservato che durante la Presidenza svedese sono stati conseguiti progressi sostanziali per fornire un contributo alla riforma del quadro di *governance* economica dell'UE e che la Presidenza avvierà ora i negoziati in sede di Consiglio sulla base della proposta legislativa presentata dalla Commissione.

La Ministra ha posto l'accento sull'azione della Presidenza svedese in difesa dei valori democratici e per la promozione dello Stato di diritto, ad esempio avviando il secondo ciclo di dialoghi sullo Stato di diritto in sede di Consiglio. Ha osservato che, nella prossima sessione del Consiglio «Affari generali», si terranno audizioni con Polonia e Ungheria a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), dando atto della stretta cooperazione con il Parlamento europeo su tali questioni.

L'on. Salvatore De Meo, presidente della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo ha affermato che l'UE può affrontare queste sfide solo con la serie di norme adeguate per gestire i suoi affari interni. Richiamando le conclusioni assunte dalla Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFE), ha richiamato in partico-

lare alcune proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, come il rafforzamento delle disposizioni relative allo Stato di diritto o l'aumento dell'efficienza del processo decisionale dell'UE, che potrebbero essere attuate nell'ambito dell'attuale quadro del Trattato.

Il Parlamento europeo si è fortemente impegnato per promuovere la possibilità di una modifica del Trattato, avendo adottato una risoluzione, a stragrande maggioranza, in cui si chiedeva una convenzione per la revisione dei trattati ai sensi dell'articolo 48 del TUE.

In tale risoluzione, il consesso europeo ha preso atto delle seguenti priorità: la modifica delle regole di voto dall'unanimità alla maggioranza qualificata nel settore della politica estera; il rafforzamento delle procedure per la protezione dei valori su cui si fonda l'UE (articolo 7 TUE); il conferimento al Parlamento europeo di un diritto di iniziativa legislativa e pieni diritti di codecisione sul bilancio dell'UE; l'adattamento delle competenze attribuite all'Unione nei trattati, in particolare nel settore della salute.

L'on. De Meo ha fatto presente che le prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per giugno 2024, costituiranno un momento di svolta per l'UE e che sono state presentate importanti proposte per garantire che dalle elezioni emerga un Parlamento forte, solido e credibile. Sono necessari, tuttavia, ulteriori sforzi per rafforzare le norme che disciplinano le elezioni, garantire adeguate campagne elettorali transfrontaliere, prevenire le ingerenze straniere e soddisfare le autentiche norme democratiche su cui si fonda l'UE.

In tale contesto, ringrazia la Presidenza svedese per tutto il lavoro svolto su questi temi complessi e per la sua cooperazione con il Parlamento europeo sulle proposte di una nuova legge elettorale europea; la revisione del regolamento relativo ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee; e sulla proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica.

Nella sua conclusione, l'on. De Meo si è congratulato con la Presidenza svedese per

il suo ruolo decisivo nella definizione del quadro negoziale per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ha espresso la sua speranza personale che l'UE aderisca a breve a questa importante convenzione del Consiglio d'Europa.

Nel corso del dibattito sono intervenuti 34 oratori che, nel complesso, hanno espresso un ampio sostegno a favore delle priorità operate dalla Presidenza svedese. In tema di gestione delle politiche migratorie l'on. Candiani ha evidenziato che le priorità non hanno riservato attenzione adeguata a una questione cruciale per l'intera Unione, quella dei rapporti con il Mediterraneo. La guerra in Ucraina, al contrario, ha reso ancora più evidente la nostra interdipendenza con la sponda sud del Mediterraneo per l'approvvigionamento energetico, l'autonomia strategica, la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale e la gestione dei flussi migratori.

Per garantire sicurezza, stabilità e prosperità del nostro continente, come sottolineato nelle conclusioni della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti di Praga, l'on. Candiani ha sottolineato l'esigenza di rafforzare il dialogo e la cooperazione con i Paesi vicinato meridionale, a partire dalla gestione dei flussi migratori. Occorre agire con determinazione anzitutto per tutelare le vite e i diritti dei migranti, che sono vittime di condotte criminali abiette quanto remunerative quali il traffico e la tratta di essere umani. Così come dobbiamo evitare che i flussi migratori diventino uno strumento sempre più potente di destabilizzazione delle nostre democrazie da parte di Paesi terzi. Non appare dunque accettabile rinviare lo sviluppo di una reale politica migratoria comune, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà iscritti nei Trattati, lasciando soli l'Italia e gli altri paesi di primo approdo.

È urgente una strategia organica in due direzioni. Per un verso, va consentito l'accesso al nostro continente, attraverso vie sicure, a chi ne ha titolo: ad esempio, mediante la creazione di centri nei Paesi di transito, gestiti direttamente dall'UE e dall'UNHCR, che effettuino in loco l'istruttoria

per identificare gli aventi diritto alla protezione internazionale.

Per altro verso, occorre un intervento di medio e lungo periodo sulle cause stesse delle migrazioni, accompagnando lo sviluppo in senso sostenibile dei Paesi di provenienza dei migranti.

La seconda sessione, dedicata ai trent'anni del Mercato unico, è stato trattato da un primo oratore principale, l'on. Othmar Karas, primo vicepresidente del Parlamento europeo, il quale ha osservato come esso costituisca il progetto di più lunga data del progetto d'integrazione europea, che non dovrebbe essere dato per scontato ed i cui benefici dovrebbero essere massimizzati.

Ha fatto poi riferimento alle prossime elezioni del Parlamento europeo, alle quali parteciperanno un numero molto elevato di persone (450 milioni): questo è stato anche il numero di persone che appartenevano al mercato interno e una cifra superiore a quella della popolazione nordamericana.

L'UE rappresenta il più grande mercato interno integrato al mondo, essendo responsabile della creazione di 660 000 posti di lavoro nell'ultimo anno: ha evidenziato come abbia garantito una sana concorrenza, un'economia e un'industria più forti, una migliore selezione di beni di qualità disponibili a prezzi più accessibili, ma ha anche reso molto più semplice viaggiare, vivere, studiare e lavorare nell'UE.

Inoltre, l'on. Karas ha individuato altri importanti risultati del mercato unico, quali una maggiore giustizia e coesione sociale, il programma Erasmus, il riconoscimento reciproco dei diplomi, l'eliminazione delle tariffe di *roaming*, le aree di pagamento unico (SIPA) o l'eliminazione dei blocchi geografici.

Il mercato interno non è ancora completato, come dimostrano le varie crisi che ha dovuto affrontare negli ultimi anni (Brexit, pandemia, inflazione, crisi energetica e la brutale guerra di aggressione russa contro l'Ucraina).

Nonostante alcune iniziative a livello dell'UE (Unione dell'energia, Unione della sicurezza, Unione della difesa, digitale, sa-

nità o unione sociale), il parlamentare europeo ha osservato che esiste un notevole potenziale inutilizzato (ad esempio i mercati dei capitali e l'unione bancaria), il che comporta costi e ostacoli al mercato unico.

Per diventare un attore realmente globale in termini di nuove tecnologie verdi, vi è, a suo parere, una chiara esigenza d'indipendenza nelle politiche in materia di concorrenza e commercio, anche come risposta all'*Inflation Reduction Act* degli Stati Uniti.

Infine, l'on. Karas ha affrontato il potenziale che l'UE potrebbe generare attuando il *Green Deal*, *NextGenerationEU*, *REPowerEU*, le proposte sui mercati digitali, i servizi digitali, la strategia industriale dell'UE, lo strumento per le emergenze nel mercato unico, la legge europea sui semiconduttori, la legge sulle materie prime critiche, l'intelligenza artificiale e la resilienza informatica. Ha concluso il suo intervento ribadendo che i 30 anni di mercato unico hanno avuto un grande successo, anche se è stato fatto molto per ottenere risultati ancora maggiori nei prossimi decenni.

Kerstin Jorna, direttrice generale della Commissione europea per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha sottolineato come il mercato unico rappresenti un valore europeo condiviso e che è stato altrettanto importante in tempi di pandemia e di guerra come quello di 30 anni fa.

Ha poi presentato le sue quattro prospettive che caratterizzano le politiche della sua Direzione generale: in primo luogo, « il mercato unico ci protegge »; in secondo luogo, « il mercato unico ci consente »; terzo « Il mercato unico fa sentire la nostra voce »; e in quarto luogo « il nostro mercato unico ».

Per quanto riguarda l'approccio « il mercato unico ci protegge », ha sottolineato i suoi benefici tangibili per l'UE, maggiori opportunità per le persone in termini di viaggi, lavoro o accesso a prodotti migliori e meno costosi, maggiori opportunità per le imprese di realizzare scambi e investimenti transfrontalieri e ha anche aumentato la competitività dell'UE.

Nel contesto della pandemia di COVID-19, la Direttrice generale ha ricordato la capacità dell'UE di aumentare la produzione di vaccini che è passata da 20 a 300 milioni di dosi nell'arco di sei mesi e ha fatto dell'UE il *leader* mondiale dei vaccini a mRNA.

Per quanto riguarda la seconda prospettiva, la dott.ssa Jorna ritiene che la crisi pandemica ha dimostrato come un mercato unico ben funzionante ed un'industria europea forte siano due facce della stessa medaglia. L'industria europea si è trovata di fronte alla più grande sfida mai posta dalla transizione verde e digitale: al fine di decarbonizzare con successo l'industria europea, l'UE ha dovuto padroneggiare le tecnologie a zero emissioni nette, sfruttandone il grande potenziale economico e le opportunità di occupazione e crescita.

La Direttrice generale ha sottolineato che i partner e i concorrenti dell'UE (Stati Uniti, Cina, India, Giappone) stanno mettendo in atto misure ambiziose, anche aggressive, per garantire parti significative di questo mercato e che è in piena evoluzione una « corsa alle tecnologie pulite ».

Nessuno Stato membro può affrontare da solo questa situazione ed è necessaria la creazione di nuove sinergie, rilevando alcune forme incoraggianti di cooperazione che emergono in molti settori.

La dottoressa Jorna ha concluso ricordando la necessità di recepire correttamente la legislazione dell'UE a livello nazionale, osservando che una lacuna in uno qualsiasi degli Stati membri costituisce un ostacolo per tutte le imprese. Ha inoltre presentato la *task force* per l'applicazione del mercato unico che ha affrontato gli ostacoli concreti al mercato unico in tutta l'UE, osservando ad esempio che nel regolamento sulle qualifiche professionali sono stati individuati 800 ostacoli, dato che quasi la metà di tali ostacoli è stata eliminata dagli Stati membri.

Nel corso del dibattito sono intervenuti 26 parlamentari: quasi tutti hanno riconosciuto e accolto con favore il mercato unico come un grande successo dell'UE, che ha creato nuove opportunità, apportando innovazione e benessere a tutta l'UE.

L'on. De Monte ha sottolineato come questa sessione rappresenti un'occasione importante per ribadire, in modo non rituale, l'insegnamento dei padri fondatori: soltanto l'integrazione economica, creando una solidarietà di fatto tra popoli e Stati, mostrando concretamente i vantaggi della costruzione europea, può condurci gradualmente verso un'Unione sempre più stretta, anche politica. Non è una affermazione scontata: persino nei segmenti più europeisti delle opinioni pubbliche nazionali sembra essere maturata una indifferenza o addirittura diffidenza verso il mercato interno, i suoi principi e le sue realizzazioni.

Ne sono testimonianza le tentazioni protezionistiche maturate da diversi anni e consolidate con la crisi economica. Le istituzioni europee e nazionali devono, secondo le rispettive competenze, contribuire invece a consolidare il mercato interno, tenendo conto dell'evoluzione del contesto geopolitico, degli sviluppi tecnologici, delle transizioni verde e digitale e della necessità di rafforzare la competitività e la produttività a lungo termine dell'UE. A questo scopo, oltre alle misure specifiche già prospettate dalla Commissione europea, è decisivo a mio avviso regolamentare meglio all'interno dell'Unione la competizione tra ordinamenti, che rimane forte e per alcuni aspetti dannosa e sleale. In particolare, l'on. De Monte ha richiamato tre questioni.

In primo luogo occorre evitare che strumenti come il Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato si traducano in un iniquo vantaggio competitivo per i Paesi con maggiori risorse fiscali disponibili per sostenere il proprio sistema produttivo. In secondo luogo va rafforzata, già in occasione della riforma della *governance* economica in corso, la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, segnatamente sui *surplus* eccessivi della bilancia commerciale di alcuni Stati membri. In terzo luogo occorre un maggior coordinamento dei sistemi di tassazione nazionali al fine di prevenire la concorrenza fiscale dannosa. Ciò non soltanto ai fini del corretto funzionamento del mercato unico ma anche per assicurare l'equità del carico fiscale tra i diversi fattori della produzione.

La sen. Elena Murelli ha richiamato nel suo intervento le attuali proposte legislative, tra cui il pacchetto « Pronti per il 55% », quale futuro onere per l'industria, le famiglie e il settore pubblico, affermando che gli obiettivi dovrebbero essere limitati al minimo.

La seconda sessione è stata integrata da una sezione interattiva, moderata da Katarina Areskpug Mascarenhas, presidente del consiglio di amministrazione del Centro studi europei dell'Università di Lund: ai lavori hanno preso parte Anna Stellingner, vicedirettrice generale per gli affari internazionali e dell'UE della Confederazione delle imprese svedesi, Therese Svanstrom, presidente della Confederazione svedese dei lavoratori professionisti.

Una volta terminato il dibattito sui risultati dei sei quesiti, incentrati sulle potenzialità del mercato unico e rivolti alla platea dei partecipanti alla riunione, la moderatrice ha sottolineato come le risposte ai quesiti abbiano dimostrato che non esistono soluzioni rapide a questioni difficili, come nel caso del mercato unico. Sfide quali la transizione verde e la digitalizzazione potrebbero trasformarsi in opportunità per l'Europa di competere a livello mondiale, per cui l'istruzione e rimasta uno strumento fondamentale.

Prima delle ultime due sessioni, si è tenuta una riunione riservata ai capidelegazione, riguardante la discussione delle proposte emendative al contributo ed alle conclusioni della riunione COSAC, progetti che erano stati distribuiti a tutte le delegazioni il 28 aprile.

A seguito di un'articolata discussione nel corso della quale le delegazioni – tra le quali quella italiana – hanno espresso le loro opinioni sui diversi emendamenti, il progetto di conclusioni e un testo modificato del progetto di contributo della COSAC sono stati concordati per consenso, senza necessità di votazione.

La terza sessione, svoltasi alla presenza della principessa ereditaria Vittoria, si è incentrata sulla transizione verde, ed è stata introdotta dall'on. Helén Fritzon, componente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, che ha ricordato come

la Svezia sia riuscita quasi a dimezzare le emissioni del paese in poco più di un decennio. Ha sottolineato inoltre che, negli anni Novanta, Goran Persson, *ex* primo ministro svedese, aveva lanciato l'idea di uno Stato sociale svedese verde basato sull'idea di una transizione giusta in cui tutti fossero coinvolti nella creazione di una società migliore e più sostenibile.

L'on. Fritzon ha fatto inoltre riferimento ad Anna Lindh, *ex* ministro svedese dell'Ambiente e successivamente ministro degli Affari esteri, che aveva sollecitato la strategia dell'UE per combattere l'acidificazione e una legislazione più rigorosa in materia di sostanze chimiche.

L'on. Fritzon ha sottolineato come la parità di genere e la transizione verde debbano andare di pari passo, in quanto le donne si assumono molta responsabilità per la transizione nella loro vita quotidiana, ma sono anche più colpite dai rischi che essa comporta. Tuttavia, si prevede che entro il 2030 il 75 per cento dei nuovi posti di lavoro verdi a livello mondiale sarà stato destinato agli uomini. Occorre pertanto garantire che un maggior numero di donne sia in grado di partecipare alla transizione verde.

In terzo luogo, affinché la transizione abbia successo, è essenziale che diventi il percorso verso un'Europa più equa e democratica, che richiederebbe riforme redistributive e sostegno alle famiglie e alle imprese. L'on. Fritzon ha concluso affermando che vi è un grande ed importante lavoro davanti ai responsabili politici dell'UE, che dovrebbe essere affrontato insieme come un'Europa unita, affrontando le crisi aumentando la democrazia, la libertà e la sostenibilità.

L'altro oratore principale, Daniel Mes, membro del Gabinetto del vicepresidente esecutivo Timmermans, ha aperto il suo intervento chiedendo di valutare se l'obiettivo di un futuro sostenibile possa essere raggiunto grazie a un successo a breve termine che consenta di confidare nel fatto che l'approccio è corretto e, in ultima analisi, nella realizzazione di obiettivi a lungo termine.

A tal fine potrebbero essere pertinenti tre elementi: l'importanza degli obiettivi per innescare la transizione, i limiti degli obiettivi senza un piano realistico per conseguirli e dare voce a tutti coloro che hanno incontrato difficoltà o difficoltà a realizzare tale transizione.

Per quanto riguarda l'importanza degli obiettivi, il dottor Mes ha osservato che la direzione è stata stabilita nella legge europea sul clima, che ha istituito un obbligo giuridicamente vincolante di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2050.

Ha affermato che l'UE non si limita a definire gli obiettivi, ma definisce la legislazione per conseguirli. Ritiene tuttavia che gli obiettivi abbiano dei limiti e che l'adozione del pacchetto sul clima alcuni mesi prima sia solo l'inizio. Ha menzionato la Svezia e i Paesi Bassi come esempi di *leader* in collaborazione con le PMI innovative e le ha messe in contatto con imprese più grandi interessate alle loro soluzioni.

Il terzo oratore principale, Johan Kuylentierna, direttore generale, Formas – Consiglio di ricerca per lo sviluppo sostenibile, ha osservato che la transizione verde si sta verificando in tutto il mondo e che sono necessari cambiamenti di sistema per far uscire la popolazione mondiale dalla povertà e verso un futuro più verde.

A titolo di esempio, ha ricordato gli impatti in Europa derivanti dalla siccità e dalle inondazioni, ma anche che gli impatti indiretti sull'Europa derivanti da tali problemi altrove potrebbero essere altrettanto gravi.

Ha avvertito che, anche se tali circostanze sono a breve termine, nel lungo periodo si può vedere un cambiamento importante in termini di innalzamento del livello del mare, cambiamenti nella circolazione atmosferica, ecc., che potrebbero comportare cambiamenti difficili da affrontare per la società moderna.

L'approccio dall'alto verso il basso del *Green Deal* ha comportato un ampio quadro non solo per quanto riguarda la transizione climatica, ma anche per tutta la sua dimensione socio-economica, garantendo che

tutte le persone siano coinvolte e sperimentino un cambiamento reale.

Il dottor Kuylentierna ha sottolineato l'importanza che la forza dal basso emerga dalle città e dalle regioni che hanno realmente investito nel futuro, in quanto tendenza in trasformazione per il clima, ma anche molte altre sfide cui devono far fronte le comunità locali.

Ha osservato inoltre che il settore delle imprese sta passando dal parlare di clima e biodiversità come responsabilità ambientale a considerarle invece opportunità commerciali orientate al mercato per il futuro.

Ha sottolineato che sono emerse anche nuove sfide in termini di materie prime: si tratta dell'economia circolare e dell'efficienza delle risorse, che si applicavano anche alle biorisorse – foreste, sicurezza alimentare ecc.

I Parlamenti nazionali hanno un ruolo fondamentale in tal senso, in quanto si trovano nell'incrocio tra le politiche dell'UE e quelle globali, e la forza dal basso verso l'alto delle imprese e delle comunità locali.

Nel corso del dibattito sono intervenuti 25 parlamentari che hanno concordano sul fatto che la transizione verde sia assolutamente essenziale per realizzare un futuro più verde e la sostengono pertanto. Un numero significativo di oratori ha menzionato gli aspetti sociali della transizione verde e l'importanza del Fondo sociale per il clima. Si è sostenuto che la transizione verde non dovrebbe comportare un onere per i cittadini e portare alla povertà energetica, in quanto ciò colpirebbe i cittadini più vulnerabili dell'UE, come ha ricordato anche il sen. Pietro Lorefice.

L'on. Stefano Candiani ha ricordato come il dibattito di questa sessione abbia confermato che tutti, con sfumature diverse, condividono nella sostanza obiettivi della transizione ecologica ma hanno posizioni differenziate in merito agli strumenti e all'arco temporale entro cui perseguirli. Egli si è detto convinto, anche alla luce delle dinamiche inflattive e del costo dell'energia, che questi obiettivi andrebbero declinati secondo un percorso graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità

tecnologica e rispettoso delle diversità dei sistemi economici e sociali nazionali. Purtroppo, molte delle proposte del pacchetto *Fit 55* seguono un approccio ideologico e troppo rigido, imponendo il passaggio, con scadenze troppo ravvicinate, ad un modello tecnologico e industriale unico che genererebbe oneri eccessivi per cittadini e imprese. Ciò rischia sia di ridurre il necessario consenso alla transizione sia di alterare il funzionamento del mercato interno e la competitività della nostra economia. Per queste ragioni, la Camera nei primi mesi della nuova legislatura ha avviato un esame rigoroso di diversi progetti legislativi dell'Unione in materia. Ha emesso pareri motivati sulle proposte di regolamento relative ad imballaggi, veicoli pesanti ed « euro 7 », ritenendole contrarie ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. La Camera dei deputati italiana ha inoltre chiesto, con una pronuncia dell'Assemblea, una profonda modifica della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.

L'obiettivo ultimo è quello di definire un approccio più graduale e realistico, combinando la giusta ambizione con la salvaguardia dei bisogni primari dei cittadini e con una conversione graduale e tecnologicamente neutra dei sistemi produttivi.

L'ultima sessione, dedicata alla guerra in Ucraina, è stata aperta dall'on. Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidente della Commissione per l'integrazione dell'Ucraina nell'UE del Parlamento ucraino che ha sottolineato come il popolo ucraino stia lottando anche per i valori dell'UE. Ha accolto con favore il sostegno umanitario all'Ucraina, la pressione esercitata sulla Russia attraverso le sanzioni adottate e gli inviti a rendere conto dei crimini commessi, sottolineando l'importanza del sostegno militare, che consente al Paese di resistere ai ripetuti attacchi russi contro le città ucraine.

Ha osservato che l'obiettivo comune deve essere quello di garantire la vittoria ucraina e la sconfitta della Russia, paese che sta cercando di distruggere l'ordine internazionale post-guerra fredda.

Ha fatto presente che sono necessari immediatamente 14 miliardi di dollari per coprire le esigenze di base, di cui 3 miliardi

saranno forniti dal Governo ucraino, mentre i restanti 11 miliardi dovrebbero provenire dalla Comunità internazionale, sottolineando che il fabbisogno complessivo di ricostruzione è stimato in 400 miliardi di dollari.

Anders Ahnlid, presidente del gruppo *ad hoc* del Consiglio europeo sui beni congelati e mobilitati per sostenere la ricostruzione dell'Ucraina ha affermato che il gruppo *ad hoc* del Consiglio è stato istituito in febbraio e sta perseguendo un approccio olistico – che effettua valutazioni giuridiche, finanziarie, economiche e politiche – alla questione dei beni congelati e immobilizzati.

Il dottor Ahnlid ha illustrato i tre diversi filoni di lavoro in corso: in primo luogo, comprendere i dati relativi al valore, alla proprietà, al tipo e all'ubicazione dei beni congelati e immobilizzati. Ha dichiarato che, secondo le stime, 300 miliardi di dollari di beni pubblici sono stati congelati e immobilizzati nei paesi del G7, mentre i beni privati delle persone fisiche ammontavano a circa 20 miliardi di dollari. In secondo luogo, valutare la fattibilità e l'adeguatezza delle diverse opzioni relative ai beni congelati e immobilizzati. Sebbene la confisca dei beni privati di persone giudicate colpevoli di reati fosse fattibile, le opzioni relative ai beni pubblici sono rese più complicate alla luce del principio dell'immunità dello Stato. La terza componente riguardava la cooperazione internazionale e il coordinamento con il lavoro svolto da altri paesi del G7.

L'ultimo oratore, Jean-Erik De Zagon, capo della rappresentanza della Banca europea per gli investimenti in Ucraina ha fornito alcuni dati sui danni diretti causati dagli attacchi della Russia in Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala nel febbraio 2022, pari a 115 miliardi di dollari.

Ha affermato inoltre che il fabbisogno di ricostruzione è stimato a 411 miliardi di dollari: questa cifra più elevata è dovuta agli standard più moderni e più elevati da utilizzare nella ricostruzione.

Il fabbisogno immediato per i prossimi 18 mesi è stato stimato a 14 miliardi di

dollari, di cui la comunità internazionale dovrebbe contribuire con 11 miliardi di dollari. Ha osservato che la priorità principale per la ricostruzione è costituita dagli investimenti del settore pubblico e dal ripristino delle infrastrutture critiche, che consentiranno alle persone di tornare in Ucraina e attirare investimenti privati. Tra le sfide principali, ha sottolineato la limitata capacità di assorbimento dell'Ucraina, nonché la necessità di garantire finanziamenti agevolati al fine di garantire la sostenibilità del debito.

Nel corso del dibattito che segue intervengono 23 oratori, molti dei quali hanno chiesto che l'UE continui a sostenere l'Ucraina fino alla vittoria del paese e al ripristino del controllo ucraino su tutto il territorio all'interno dei suoi confini internazionali. In particolare, l'on. Salvatore Caiata, si è chiesto: di fronte al conflitto russo-ucraino «*where is Europe? where European Union will be?*». Di fronte alle

sfide poste dalla ricostruzione, ha evidenziato come la nazione Italia, come parte dell'Europa, senta il bisogno di riportare al centro il nostro impegno, soprattutto come Paese fondante dell'Iniziativa Centro-Europea.

Per questo ha sottolineato l'esigenza di accelerare le procedure per quei paesi, come l'Ucraina, che non aspettano altro che essere un tutt'uno con l'Europa. Accelerare i processi di integrazione significa avere maggiore possibilità di successo per una pace più duratura e sostenibile. Ha ricordato che l'Italia, come paese fondatore dell'InCE, intende svolgere la sua parte ed essere al centro della ricostruzione.

L'on. Hans Wallmark, presidente della Commissione Affari europei del Riksdag, ha concluso la riunione sottolineando le proficue discussioni tenute. I testi del contributo e delle conclusioni della riunione LXIX COSAC, distribuiti a tutte le delegazioni, sono stati adottati per consenso.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. T.U. C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	5
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo del Partito Democratico</i>)	21
ALLEGATO 4 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	27

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final).	
---	--

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana – FNSI	32
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale stampa <i>online</i> – ANSO (in videoconferenza)	32
Audizione di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti	32
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni	32

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale. C. 736 cost. Rampelli (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	52

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici <i>online</i> . Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	60
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	61

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc XXII, n. 9. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	57
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	64
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa presentata dai Relatori</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	77
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione presentate</i>)	78
ALLEGATO 5 (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 3.15, 5.175, 9.46 e 12.35 e agli emendamenti dei Relatori 5.177, 6.45 e 8.6</i>)	79
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero e C. 1061 Stefanazzi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ERRATA CORRIGE	74
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	89

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	98
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE REFERENTE:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	100
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	122

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01013 Malvasi: Interventi tesi a recuperare i ritardi nell'attuazione della Missione 6 del PNRR	113
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	123

5-01014 Loizzo: Definizione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per i pazienti affetti da psoriasi	114
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	125
5-01015 Quartini: Verifiche sull'esistenza di un conflitto di interessi concernenti due consulenti del Ministro della salute	114
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	126
5-01017 Vietri: Iniziative per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e la trasparenza delle liste d'attesa nella regione Campania	114
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	127
5-01016 Patriarca: Assenza di una delegazione italiana all'interno del <i>Coordination group</i> HTA europeo	114
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	129
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2023 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)	131
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	132
Sull'ordine dei lavori	134
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	137
Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	138
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni. COM(2023) 237 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	136
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione plenaria della COSAC svoltasi a Stoccolma dal 14 al 16 maggio 2023	136
ALLEGATO 3 (Comunicazioni del Presidente)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

PAGINA BIANCA



19SMC0041840